

BOZZE DI STAMPA

13 agosto 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale. (1883)**

TOMO III

dall'articolo 44 all'articolo 64

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 44

44.1

NANNICINI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 44.

(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse del-

la società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.»

44.2

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)

In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

44.3

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con le seguenti: « Sino alla data del 31 dicembre 2020».

44.4

COLLINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».

44.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».

44.6

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.)».

44.7

GRIMANI, VONO, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, entro tali termini, dovrà essere messa a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale sulla corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche in deroga all'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;*

b) *al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione» inserire le seguenti: «nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione».*

44.8

PAGANO, MALLEGNI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:

"4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:

- 1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
- 2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
- 3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: "articolo" vengono aggiunte le seguenti: "cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) viene sostituito dal seguente:

"2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:

a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;

c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile".

4-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-*septies*. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa".

4-*octies*. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) le parole: "ai sindaci" vengono soppresse.

4-*novies*. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) viene aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave".

4-*decies*. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni". Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-*undecies*. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da sei mesi a due anni" vengono sostituite con le parole: "da otto mesi e due anni e mesi tre".

4-*duodecies*. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-*terdecies*. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole: «

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono aggiunte le parole: «e dei controlli societari».

44.9

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: ", anche indirette,", sono soppresse e al comma 3 le parole: "o indiretta" sono soppresse;

d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.

4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di capitale» sono aggiunte le seguenti: «ed in materia di società a partecipazione pubblica».

44.550 (già 44.0.17)

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4_bis. Al comma 1, lettera *p*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015".

4-ter. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore» e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016".

4-quater. Dopo il comma 12-sexies, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente:

"12-sexies-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022"».

44.10

D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per l'esercizio 2020.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in cui le società interessate non abbiano nel proprio patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa».

44.11

D'ALFONSO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

44.12

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"»;

ORDINE DEL GIORNO

G44.100

FERRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza sleale, nell'ambito delle imprese europee,

impegna il Governo:

ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un provvedimento di urgenza, al fine di equiparare la tassazione sulle imprese origi-

nariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo decennio l'abbiano trasferita in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.

EMENDAMENTI

44.0.1

PITTELLA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

44.0.2

D'ANGELO, FEDE, CORBETTA, DESSÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito

sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

44.0.3

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito

sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

44.0.4

ANASTASI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della Cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,

il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della Cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva".

2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250" sono inserite le seguenti: "ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,"».

44.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;

b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalla seguente: "tale limite";

c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.

2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».

44.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

44.0.551 (già 49.0.105)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

44.0.552 (già 40.0.7)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

44.0.7

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)

1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del codice civile per l'inoservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la continuità aziendale.

2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo 2407 del codice civile».

44.0.8

PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare riguardante la prima casa)

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore:

a) se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel proprio stato di famiglia, all'interno della provincia di residenza, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto del 25 per cento, per cui si procede è inferiore a 250 mila euro;

c) se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare da data antecedente al 31/12/2019».

44.0.9

ANASTASI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bi-

lancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

44.0.10

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».

44.0.11

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».

44.0.12

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

44.0.13

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

44.0.14

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazione per le casse previdenziali sulla gestione degli investimenti)

In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui al primo comma, adottano una procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato, disciplinata nell'ambito della propria autonomia regolamentare, assicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate».

44.0.15

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni dell'intervento delle Camere di Commercio al sistema produttivo territoriale)

1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punto 2), capoverso 2, lettera *g*) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni stipulate negli anni 2020, 2021 e 2022 la misura del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».

44.0.19

GIROTTO, SANTILLO, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a*), numero 5), dopo le parole: "le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi," sono inserite le seguenti: "i fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e i motori di ricerca *on-line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia";

b) al comma 6, lettera *c*), dopo il numero 14) è inserito il seguente:

"14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti";

c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: "norme sulle posizioni dominanti" sono inserite le seguenti: "o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150".

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

44.0.20

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *a*) è inserita la lettera:

"*a-bis*) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70 per cento del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7"».

44.0.21

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

44.0.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

44.0.23

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

44.0.24

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00".

44.0.25

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,"».

44.0.26

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

44.0.27

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", business angels" ;

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le

risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", inserire le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,";

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", inserire le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali"».

44.0.28

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", *business angels*";

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente

comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", aggiungere le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca"

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", aggiungere le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali".

2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro per l'anno 2021 e in 121,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

44.0.30

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

44.0.31

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

44.0.32

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

1. All'articolo 56 comma 2 lettera *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

44.0.33

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

1. All'art. 56 comma 2, lett. *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

44.0.34

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

44.0.35

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica).

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al presente articolo, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare tassi nominali annui e tassi effettivi globali il cui valore percentuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i tassi di soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati sulla base della rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni."».

44.0.36

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifica all'art. 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "gruppo bancario cooperativo", sono inserite le seguenti: "e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto";

d) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "4-*quater*. Lo statuto delle banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione alle quali partecipino banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4"».

44.0.37

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)

1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

Art. 45

45.1

LUPO, SANTILLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.

1-*ter*. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso è esclusa la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale partecipazione pubblica.

1-*quater*. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*quinquies*. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

1-*septies*. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.

1-*octies*. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

1-*nonies*. Fermo quanto previsto dai commi da 1-*bis* a 1-*octies*, all'ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*decies*. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

45.0.1

LUPO, DI GIROLAMO, FEDE, RICCIARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a)* le tipologie e i livelli tariffari;
- b)* i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* il numero dei voli;
- d)* gli orari dei voli;
- e)* le tipologie di aeromobili;
- f)* la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.»

45.0.550 (già 49.0.28)

MARIN, PITTONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a. alle tipologie e ai livelli tariffari;

- b.* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c.* al numero dei voli;
- d.* agli orari dei voli;
- e.* alle tipologie degli aeromobili;
- f.* alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

45.0.2

LUPO, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole da: "è prorogata" fino a: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", i titolari di concessioni totali che non siano in regime di proroga, per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni

mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore a due anni";

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che ne faranno richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:

(i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

(ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

1-*quater*. La durata del periodo di estensione della concessione, che non può essere superiore a quanto indicato al comma 1-*bis* del presente articolo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al presente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità definite da ENAC."».

45.0.3

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati"».

45.0.4

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive).

1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché, dal 1° settembre 2020, gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997."»

45.0.5

D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

45.0.6

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

45.0.7

DAMIANI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.».

45.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

45.0.9

PEROSINO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte delle società di gestione aeroportuale non è dovuta.

All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90».

45.0.551 (già 46.0.8)

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198:

1) al comma 1, dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani" e le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati";

2) comma 2, le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro";

b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso "7", le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-bis sono istituiti" e le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro"».

45.0.10

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Aumento esenzione fiscale buono spesa)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

45.0.11

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 46

46.1

VITALI, PAGANO, FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Istituzione di zone economiche speciali - ZES*) - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-*bis*.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree

portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulsiva delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-*bis*.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES"».

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri."»;

c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si inten-

dono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

46.2

URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Istituzione di zone economiche speciali - ZES*) - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone eco-

nomiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-*bis*.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-*bis*.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - *1.* Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169"».

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il

Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri"»;

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

46.3

FENU, FEDE, CORBETTA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-ter» apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rappresentante legale»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in sinergia con le amministrazioni competenti».

46.4

ASTORRE

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».

46.5

CORBETTA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».

46.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

46.7

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

46.8

ROJC

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito "ZLSR", previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

1-ter. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea at-

tribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: *a)* la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR; *b)* la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori; *c)* la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese; *d)* la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; *e)* la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; *f)* la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; *g)* la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; *h)* la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; *i)* la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; *l)* la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.

1-quater. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

1-quinquies. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-sexies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

1-septies. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a)* il numero di imprese insediate;
- b)* l'occupazione creata;
- c)* il volume di affari;
- d)* l'entità dei benefici consuntivati.

1-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

46.9

PUCCIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-*bis*. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.

8-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

ORDINE DEL GIORNO

G46.100

MARIN, PITTONI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria

del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale;

impegna il Governo,

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

EMENDAMENTI

46.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

46.0.2

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio uti-

lizzati per autotrazione"; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

46.0.3

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.

2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedente, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione

del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

46.0.4

DE BONIS, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina.

2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate, serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

46.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo pre-

cedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

46.0.6

DE BONIS, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o

sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

46.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazioni in materia di isole minori)

1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

Art. 47

47.1

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo.".

47.4

DE BONIS, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

47.5

SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

47.6

SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

47.7

SCHIFANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».

47.8

SCHIFANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a." sono aggiunte le parole: "alle Regioni e Province autonome,". Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "comma 1" la parola: "non" è soppressa».

47.0.1

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58.";

b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'articolo 241 e dal presente articolo"».

47.0.2

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;

b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche con incremento della spesa e del contributo assegnato nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

47.0.3

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e am-

modernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:

a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

2) l'installazione di servizi igienici permanenti;

3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;

7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.

4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.4

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).

1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-*bis* sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)";

c) al comma 1-*ter* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al comma 1-*bis*.1";

d) al comma 1-*quater* dopo la parola: "1-*bis*" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*.1" e le parole: "12,5 milioni" sono sostituite con le seguenti: "32,5 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 48

48.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1».

48.2

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA,
AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino alla approvazione di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-*bis*";

b-ter) al comma 2-*quater*, lettera *a*), le parole: "previa intesa con i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i comuni"»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di screening».

48.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 8, comma 2, lettera *n*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza".

1-*ter*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le parole: "o il compimento delle attività" sono sostituite dalle parole: "di regolazione"»;

2) *al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.» aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;*

3) *dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265"».

48.4

FERRAZZI, MIRABELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Con decreto del" sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre";

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per ragioni connesse con una situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori dei Conti"».

48.5

MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, il dragaggio ambientale costituisce sistema preferenziale"».

48.6

COLLINA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero sversamento a mare, conferimento in casse di colmata e simili, vengono al momento sospese le prove eco-tossicologiche introdotte dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle sole prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei

sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori ai 5 cm».

48.7

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferimento alla caratterizzazione dei sedimenti, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese le prove ecotossicologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».

48.8

SANTILLO, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259».

48.9

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152"».

48.10

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

48.11

VONO, GRIMANI

All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

48.12

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità".

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine aggiungere : "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

48.13

DE FALCO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni

delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

48.14

DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, con particolare riferimento ai servizi del settore di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, e per semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, vengono richiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo delle Capitanerie di porto, purché non risultino decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove vengono iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».

48.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),".

Conseguentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.16

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis), "».

Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.17

VONO, GRIMANI

Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a-bis) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),"».

Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

48.19

ANASTASI

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate", sono aggiunte le seguenti: ", per ciascuna delle due fattispecie,"».

48.18

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea"».

48.20

ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il "Programma nazionale per l'efficientamento energetico delle banchine portuali e l'adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi". Il Programma è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,".

7-ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:

a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del cofinanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;

b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta la priorità degli interventi nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché per quelli con un livello avanzato di progettazione e con riguardo al potenziale utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.

7-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 7-ter, lettera a), è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come "Elettrificazione banchine portuali" e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.

7-septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

7-novies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della logistica portuale», inserire le seguenti: «, dell'elettrificazione delle banchine e dell'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing».

48.21

ROJC

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del 1994, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finaliz-

zati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività.

7-ter. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *7-bis* e *7-ter*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.22

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti parole: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2° categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina."

7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

48.550 (già 48.0.16)

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti:

"Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2^a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equipaggio (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

48.23

DE FALCO, DE PETRIS, FATTORI, NUGNES

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al-

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

48.24

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

7-ter. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

48.25

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

48.26

ROJC

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per "attività professionali" ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».

48.29

LOREFICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».

48.30

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

48.551 (già 48.0.21)

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

48.31

BOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito della crisi determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".».

48.32

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), le parole: "1° febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "1° marzo 2020";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il finanziamento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini".».

48.0.2

SANTILLO, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la semplificazione e l'efficientamento della disciplina delle infrastrutture in uso all'Autorità Marittima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)

1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

48.0.3

DE FALCO, DE PETRIS, FATTORI, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)

1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

"Art. 152-bis.

(Iscrizione Provvisoria)

Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione".

b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale".

Al comma 6, dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Al comma 8, dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario".

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto".

c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: "di carattere locale," sostituire le parole: "l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,". E alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti".

2. Al comma 2, le parole: "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità Marittime interessate".

3. Al comma 4 sostituire le parole: "autorità marittima" con le parole: "Autorità Marittime interessate".

d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico".

e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS".

f) All'articolo 179 del codice della navigazione:

Al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: " o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

2) alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo".

h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:

Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

"Art. 577-bis.

(Consolidamento ipoteca)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca".

2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana".

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole:

"L'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato.

3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:

All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".

4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".

5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2^a categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati.

6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".

7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:

Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 4:

a) al paragrafo *c*) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla parola: "radioelettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate".

c) il paragrafo *d*) è abrogato.

2. All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere "*c*)" e "*d*)" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".

8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 176:

il comma 1 è abrogato;

al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

al medesimo comma, alla fine della lettera *a*), sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

al medesimo comma, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti parole: "*e*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

i commi 3 e 5 sono abrogati;

al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2";

il comma 7 è abrogato.

9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".

10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono eliminate;

il comma 2 è abrogato».

48.0.4

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

"Art. 152-bis.

(Iscrizione provvisoria)

1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal regolamento (articolo 315 regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.";

b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale";

- al comma 6 dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

- al comma 8 dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario";

- dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto";

c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "di carattere locale," sostituire le parole "l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità marittime possono, anche congiuntamente,"; alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti";

2) al comma 2, le parole "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità marittime interessate";

3) al comma 4, sostituire le parole "autorità marittima" con le parole "Autorità marittime interessate";

d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico";

e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS";

f) all'articolo 179 del codice della navigazione:

- al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

- al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *d)*, dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo";

h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: "Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

Art. 577-bis.

(Consolidamento ipoteca)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca."».

48.0.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contratto di logistica)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, aggiungere il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone"».

48.0.6

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contratto di logistica)

1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

48.0.7

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione)

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana";

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole: "l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato».

48.0.8

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le parole: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".».

48.0.9

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 4:

a) al paragrafo *c*) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radio elettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle parole: "500 tonnellate".

c) il paragrafo *d*) è abrogato.

2) All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere: "*c*)" e "*d*)" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera *e*) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".».

48.0.10

SANTILLO, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Espressione parere commissioni parlamentari su contratto di servizio Fs spa)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: "i contratti di programma," sono inserite le seguenti: "i contratti di servizio,".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato».

48.0.11

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore dei trasporti marittimi)

1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente";

c) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive".

d) al comma 8-quinquies, al primo periodo, dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte le seguenti parole: "in via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte le seguenti: "o ad associazioni e fondazioni"».

48.0.12

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045". Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".».

48.0.13

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

c) al medesimo comma, alla fine della lettera *a)* sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

d) al medesimo comma, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*e)* ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità".

e) i commi 3 e 5 sono abrogati.

f) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2".

g) il comma 7 è abrogato».

48.0.14

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".».

48.0.15

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti)

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS".

2. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o *portinform* tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza,

ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007, n. 124».

48.0.17

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono soppresse.
 - il comma 2 è abrogato».
-

48.0.18

RICCIARDI, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit)

1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili anche in assenza di "nulla osta" del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del regolamento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La verifica dello stato d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della commutazione sono effettuate direttamente dalla ditta allestitrice».

48.0.19

FLORIDIA, ANASTASI, Giuseppe PISANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, MARINELLO, LEONE, LOREFICE, TRENTACOSTE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti".».

48.0.20

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Zona logistica semplificata)

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti"».

48.0.22

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "del demanio marittimo" inserire le seguenti: "lacuale e fluviale";

2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,".».

Art. 49

49.1

SANTILLO, VACCARO, FLORIDIA

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: "11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

49.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 5, capoverso 1-ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo C» inserire le seguenti: «o tra strade di tipo B».

Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

«1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è disciplinata ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono a carico dell'ente titolare delle strutture medesime».

49.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana

S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *5-bis*, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.

5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti».

49.4

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.5

DI GIROLAMO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing*" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in *leasing* o ad uso noleggio a lungo termine"».

49.6

GIANNUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "g-bis. Ai segnali di indicazione di cui al comma 1, lettera *h*), realizzati e installati ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23."».

5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza dal luogo segnalato"».

49.7

D'ARIENZO

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abili-

tati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

5-*ter*. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexties* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870".».

49.9

DI GIROLAMO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento dei re-

quisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

49.0.550 (già 9.0.7)

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: "deve essere effettuato nei gabinetti medici.", inserire le seguenti: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

49.0.551 (già 29.0.4)

D'ARIENZO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

49.10

DI GIROLAMO, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "150 centimetri cubici se a motore termico" sono sostituite dalle seguenti: "120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1"».

49.11

ANASTASI, GIROTTI, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto - *leasing*,".».

49.12

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

49.13

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

49.14

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2023, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

49.15

MONTANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».

ORDINI DEL GIORNO

G49.100

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

considerato che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità delle aree urbane e metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessita di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;

è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di mobilità che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale di mobilità dinamica che, attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei bisogni dell'utenza.

G49.101

PARAGONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali;

considerato che:

il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria nella manutenzione da parte della Società Autostrade per l'Italia, parte del gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale azionista alla famiglia Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine di feriti e centinaia di sfollati;

stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della Repubblica di Genova vede ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Autostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per aver depistato le indagini dopo la tragedia;

dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri del 14 luglio che avrebbe dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato addirittura più del 24% segnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami, con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla *holding* infrastrutturale della famiglia Benetton;

visto che:

il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare tutte le concessioni autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario che si era dimostrato incapace di gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo applicato sul Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete;

impegna il Governo:

in ottemperanza agli impegni presi con i cittadini italiani, a procedere nell'immediato alla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato italiano e garantendo gli utenti da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.

EMENDAMENTI

49.0.1

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System - ERTMS*)", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».

49.0.2

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI,
GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI,
RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

49.0.3

CALIGIURI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

49.0.4

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art 49-bis.

(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle linee guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) le RAB (*Regulatory Asset Based*) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predisporre un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;

c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;

f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;

g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera *g*). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

a) essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;

c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;

d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;

e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1 ° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.

8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

49.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle linee guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;

c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);

d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera *g)*. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero per lo Sviluppo Economico a modificare, con appositi decreti, il decreto interministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

a) essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;

c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;

e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, fatte salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

49.0.6

FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli enti locali possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico per la diversificazione dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo.».

49.0.7

PITTELLA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49--bis.

(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)

1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso della mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:

a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico titolari di contratti di servizio che attribuiscono a questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate;

b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legislazione vigente per eventuali implementazioni, variazioni e diversificazione

dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».

49.0.8

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

49.0.9

PUGLIA, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)

1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera *b*) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello

sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

49.0.10

CORBETTA, FEDE, CROATTI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni per l'implementazione delle funzioni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari brevi)

1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare l'adempimento da parte dei soggetti privati locatori degli obblighi previsti in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutti gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono effettuati attraverso il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

49.0.11

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto non di linea-noleggjo con conducente per i servizi atipici).

1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'impresa e di assicurare una maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di linea, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto permesso dalla carta circolazione del veicolo e a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;*
 - b) divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°;*
 - c) ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini o di altre prese d'aria;*
 - d) divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;*
 - e) divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».*
-

49.0.12

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.552 (già 48.0.1)

D'ARIENZO, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.481 (già 40.0.43)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

49.0.13

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione del Comitato permanente "CoNSAM")

1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo" (CoNSAM).

2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile applicazione anche sulla base dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenzia-

le, tenuto conto del progresso delle tecnologie informatiche al fine della più efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;

b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera *a)*, che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Commissioni parlamentari competenti in materia;

c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto:

a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo».

49.0.14

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli doganali)

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari controlli anche da parte di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed organizzati, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in uno stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile per la natura delle merci da controllare».

49.0.15

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

49.0.16

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis*), e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

49.0.17

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate

le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.0.20

CROATTI, VACCARO, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)

1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprenditoriali rientranti nella filiera del turismo, sono esonerati dalla comunicazione dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».

49.0.23

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione

non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e *bed and breakfast* (5.2.2) (10.7.1).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

49.0.24

SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.25

VESCOVI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Targa automobilistica personale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.

2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.

3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.

4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica».

49.0.26

SAPONARA, CAMPARI, GRASSI, CORTI, RUFA, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente

di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".».

49.0.27

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)

1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».

49.0.29

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA,
AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Continuità territoriale Liguria)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a. alle tipologie e ai livelli tariffari;

b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c. al numero dei voli;

d. agli orari dei voli;

e. alle tipologie degli aeromobili;

f. alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.30

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)

1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella rubrica dopo la parola: "contratto" aggiungere le parole: "di arruolamento";

b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: "Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica, dalla Autorità Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di cui all'articolo 357, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo".

c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "dalle autorità predette" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comandante della nave";

2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "essere effettuate" aggiungere le seguenti: ", ove possibile,";

b) dopo le parole: "imbarca o sbarca" aggiungere le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare".

4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: "stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati ai sensi dell'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono";

b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in modalità telematica".».

49.0.31

CROATTI, LUPO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)

1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga tecnica della concessione demaniale è disposta, per un massimo di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova assegnazione, come stabilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione nelle modalità previste dai successivi commi e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto o colpa del concessionario.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,

nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per le pertinenze destinate ad attività commerciali" con le seguenti: "per le superfici su cui insistono opere adibite alla somministrazione e all'attività commerciale";

b) sopprimere il secondo periodo.

4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i debiti risultanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, versando integralmente le somme:

a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari al 50 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima scadente il 1° aprile 2021, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di omesso pagamento dei canoni demaniali non ancora oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 1° aprile 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. La presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui sopra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima, fluviale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero

importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o prosecuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realizzati dai concessionari o accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei luoghi e la rinuncia al contenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.

10. Dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo sono gestiti dall'Avvocatura dello Stato, previa apposita convenzione da parte degli enti locali.

12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

49.0.553 (già 61.0.1)

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Regime di proroga delle concessioni marittime ad uso turistico-ricreativo di aree pubbliche)

1. Con riferimento alle concessioni disciplinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19, nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la ricognizione della reale consistenza degli spazi demaniali concessi e disponibili, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle more delle attività di cui all'articolo 1, comma 676 e dell'emanazione del decreto

di cui all'articolo 1, comma 676, della stessa legge, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario. Le disposizioni del presente comma si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le concessioni interessanti aree demaniali al momento del loro rilascio, indipendentemente dalla qualifica formale dell'area oggetto di rilascio e dall'ente concedente».

49.0.36

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Aggiornamento delle disposizioni del codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738 - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739 - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740 - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741 - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696 - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La

previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761 - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752".».

49.0.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione)

1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente: "Sezione III della spedizione

Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per

conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. - (*Revoca*) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ".

2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ".

3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

49.0.554 (già 16.0.26)

GRASSI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Modifiche al codice civile di semplificazione
dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)*

1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo Spedizionario vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696."

2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni."

3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizionario, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizionario hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752".

4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone."».

49.0.39

COMINCINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi".

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante".».

49.0.40

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)

Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito».

49.0.88

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«49-bis.

1. Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito.».

49.0.41

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 96 - (*Interessi passivi*) - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione'.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.42

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale"».

49.0.43

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione questionari Istat)

All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale"».

49.0.44

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

49.0.555 (già 49.16)

DI GIROLAMO, SANTILLO, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo

e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, *dopo le parole*: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, *dopo le parole*: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma *9-ter*, sono inseriti i seguenti:

"*9-quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o *F-bis*, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma *i-bis*, lettera *g*), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma *1-bis*, lettera *g*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma *4-sexies* è aggiunto il seguente:

"*4-septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

49.0.46

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "*E-bis - Strade urbane ciclabili.*";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "*E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.*";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero *I2-bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"I2-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica

delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;"

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni neces-

sarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.47

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero *12-bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"*12-bis*). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"*58-bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

e) all'articolo 182:

1) al comma *9-ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma *9-ter*, sono inseriti i seguenti:

"*9-quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È

in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *C* e *D*, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti:

"nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.48

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico

e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. ";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici. ";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ";

2) dopo il comma *9-ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato".

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma *1-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;";

b) il comma *133-bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato; *c*) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole:"sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: " sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo I 79 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata: a) dopo l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma

1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.»;

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

49.0.49

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica

delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;"

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: " sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6, dopo le parole: " La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: " nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della

strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete

anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.556 (già 29.0.30)

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti informatici e» con le seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie ciclabili, nonché».

49.0.50

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: "nei giorni festivi o in particolari altri giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in particolari giorni";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

49.0.51

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito Commissione'.

2. La Commissione si compone di:

- tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
- un rappresentante dell'ANAS;
- un rappresentante dell'AISCAT;
- un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della

necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
- e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con

le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.".

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».

49.0.52

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

b) al comma 2, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

c) al comma 4, le parole: "dei motoveicoli e autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole";

d) al comma 6, dopo le parole: "di motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: "o di macchine agricole.";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri";

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua

le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge"».

49.0.53

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-bis. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

49.0.54

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, BERGESIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo

decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

49.0.55

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)

1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile, superate dal progresso tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico, per l'installazione degli impianti GPL e per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del codice della strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».

49.0.56

DE FALCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)

1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto Legge, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021

non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione».

49.0.57

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

49.0.557 (già 57.0.6)

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono

la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.558 (già 56.0.7)

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio,

l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.559 (già 57.0.8)

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di

visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

49.0.58

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "in regime di temperatura controllata (ATP)," inserire le seguenti: "e dei loro rimorchi,"».

49.0.59

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "a motore", sono soppresse».

49.0.60

GARAVINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 7-*bis* e 7-*ter*, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le

medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata

dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.0.61

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari».

49.0.62

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:

- i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

- i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

- i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».

49.0.63

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinqies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono unici titolari"».

49.0.64

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese"».

49.0.560 (già 16.0.24)

ALFIERI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 7-*bis* e 7-*ter*, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: "Art. 93-*bis*. *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)* 1. Gli au-

toveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero qualora siano:

- a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo

accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disci-

plina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.*) - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.0.561 (già 16.0.25)

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 93, al comma 1-*bis*. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono esclusi da tale divieto:

a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)".».

49.0.562 (già 49.8)

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"t-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia"».

49.0.65

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)

1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità"».

49.0.66

RAMPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "nella misura del 80 per cento del totale annuo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento del totale annuo";

b) al comma 2, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

49.0.67

CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera *a*), le parole "nella misura dell'80 per cento del totale annuo" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 40 per cento del totale annuo".

2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera *d*) "Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

49.0.68

GRIMANI, VONO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*), *sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";*

b) alla lettera *b*):

1. *sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";*

2. *sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";*

3. sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

c) alla lettera c): sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

49.0.70

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045"».

49.0.71

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

49.0.72

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."».

49.0.73

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione"».

49.0.74

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende ter-

mali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.75

DE SIANO, CESARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.76

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende ter-

mali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.77

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.78

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle

aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.79

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

49.0.81

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 219/2006, sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "due mesi".».

49.0.82

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: "da euro tremila a euro diciottomila" aggiungere le seguenti:

"Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente."».

49.0.83

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)

1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

49.0.85

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

49.0.86

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

49.0.87

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 32, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni le parole: "5 per cento", sono sostituite con: "50 per cento".

49.0.89

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)

1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "dell'offerta turistica" aggiungere le seguenti: "e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche."».

49.0.90

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36, sostituire le parole: "in massa superiori a 50.000 kg", con le seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".

2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;"».

49.0.91

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3-*bis*, lettera *a*) le parole: "della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";

b) all'articolo 9, comma 3-*bis*, la lettera *b*) è soppressa;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 3, sostituire le parole: "ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" con le seguenti: "abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo";

d) all'articolo 12-*bis*, comma 6, dopo la parola: "intervenire" sostituire la parola: "nel", con le seguenti: "non oltre il";

e) all'articolo 12-*bis*, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore";

f) all'articolo 14-*ter*, comma 3, lettera *a*) le parole: "della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";

g) all'articolo 14-*ter*, comma 3, la lettera *b*) è soppressa;

h) all'articolo 14-*terdecies*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario";

i) Dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.";

j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore"».

49.0.563 (già 43.0.126)

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

49.0.94

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.49-bis.

(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole "al consumatore finale" sono soppresse".».

49.0.95

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale» sono soppresse".».

49.0.564 (già 43.0.73)

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

49.0.565 (già 43.0.74)

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29 /2017)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

49.0.566 (già 43.0.75)

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

49.0.98

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono aggiunte le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";

2. al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";

3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili".».

49.0.100

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), la determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

2. Al comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "580 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni".

3. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

49.0.101

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento

antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

49.0.102

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

49.0.103

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

49.0.106

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in

scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" sono soppresse.».

49.0.107

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

49.0.108

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";

b) al comma 4 dopo la parola "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-*bis* si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

49.0.109

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 51-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti "bilanci relativi all'esercizio 2020"».

49.0.110

CROATTI, VACCARO, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere utilizzato dalle strutture extralberghiere a carattere non imprenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'entrata in vigore della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui è riconosciuto il credito di imposta».

49.0.111

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure per la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

b) al comma 3, lettera *b)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione".

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-bis. Strade urbane di quartiere ciclabili.";

b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente lettera: "E-bis. Strada urbana di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene definita una priorità ciclabile.";

c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è inserito il seguente: "2-bis. dopo il numero 58, inserire il seguente: '58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.'";

d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

"9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano".

3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni:

a) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso;

b) all'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati" le parole "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti parole "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo".

5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al Capo 7, paragrafo 7.6, dopo le parole "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppressi.

7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 50

50.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

50.2

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: "della precauzione" è aggiunta la seguente espressione: "da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordinamento"».

50.3

PICCHETTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE».

50.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.5

FERRARA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

50.6

FERRARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sostituire il comma 3-ter con il seguente:

"3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica già rilasciata dalle autorità competenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al presente comma, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata, dall'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto".».

50.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti dovrà essere effettuata, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto"».

50.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore Portuale"».

50.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace"».

50.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) ferma la completa ed esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli impatti ambientali del progetto ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali

atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.

50.11

D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del presente decreto";».

2) *Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i procedimenti relativi agli interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle dighe esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

50.12

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).

50.13

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: «3) il comma 12 è abrogato».

50.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 12 dopo le parole: "dei piani di cui al comma 3-ter" inserire le seguenti: "sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed efficace valutazione ambientale strategica,"».

50.15

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».

50.16

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi".».

50.550 (già 50.0.8)

PAVANELLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro dodici mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».

50.17

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

50.18

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

50.19

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «con cadenza semestrale, le» inserire le seguenti: «modifiche e le».

50.20

Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «le tipologie di progetti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai sensi del comma 3, l'elenco per ciascuna Regione dei Progetti Strategici per traguardare gli obiettivi in relazione al *burden sharing*, nonché, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle linee guida nazionali del decreto ministeriale 10 settembre 2010, delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun anno gli obiettivi minimi per l'attuazione del PNIEC ed i principi di unifor-*

mità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.»;

b) *al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;

c) *al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole:* «sessanta giorni» *inserire le seguenti:* «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;

d) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole:* «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni.»;

e) *al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole:* «novanta giorni» *inserire le parole:* «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;

f) *al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «"e sono aggiunte le seguenti: "L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."»;

g) *al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:*

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale."

2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:

a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di

cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto *i)*, così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-*ter*, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto *ii)*, sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.

2-*quater*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni";

2-*quinqüies*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque giorni *i)*, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".

2-*sexties*) al comma 5 dopo le parole: "eventuali e specifiche integrazioni," sono inserite le seguenti parole: "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,".

2-*septies*) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo

ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.".

2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."».

h) al comma 3, *sostituire le parole*: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti parole*: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1° gennaio 2019».

50.21

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera c), numero 1), dopo le parole*: «tipologie di progetti e le opere necessarie» *inserire le seguenti*: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO₂.»;

2) *alla lettera c), numero 4) sostituire le parole*: «di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europa» *con le seguenti*: «delle procedure di infrazione comunitaria dopo l'espressione del parere motivato»;

3) *alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente*: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energiacostituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto determina la decadenza immediata dall'incarico.».

4) *Sostituire la lettera g) con la seguente*:

g) «L'articolo 20 è soppresso.»

5) alla lettera l) sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente:

«1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;

6) alla lettera m), numero 1) le parole da: «Decorsi inutilmente i termini» fino a: «nonché al» sono sopresse.

7) alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) Al comma 6 le parole: «, in caso di richieste di integrazioni,» sono sopresse e il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) Il comma 7 è soppresso».

8) alla lettera o) il numero 2) è soppresso.

50.22

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;

b) alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «PNIEC» inserire le seguenti: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO₂,»;

c) alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «Trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»:

d) alla lettera n), numero 2), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

e) alla lettera o) sopprimere il numero 2.

50.23

GIROTTI, MORONESE, LA MURA

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO₂.».

50.24

DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» *inserire le seguenti:* «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».

50.25

VONO, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1):*

1) *dopo le parole:* «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», *inserire le seguenti:* «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione,»;

2) *dopo le parole:* «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», *inserire le seguenti:* «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente:* «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:*

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".».

d) *al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: »sessanta giorni»;*

f) *al comma 1, lettera m):*

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni."»;

2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;

3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano".»;

g) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.26

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), punto 1):

1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),» , aggiungere le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,»;

2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2» , aggiungere le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;

c) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate."»;

d) *al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;*

f) *al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni"».

2) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista".

3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano"»;

g) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.27

RUSPANDINI

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», sono inserite le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione,»;

2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;

c) al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".»;

d) *al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il numero 1) è soppresso;*

2) *al numero 2), sono soppresse le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;*

f) *al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni".»;*

2) *dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla*

data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano"»;

g) *al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti *in itinere*, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.29

GIROTTO

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da: «nonché le aree non idonee» *fino alla fine del medesimo capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

50.30

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.» *sono sostituite dalle seguenti:* «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

50.28

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché» *aggiungere le seguenti:* «le aree idonee e»;

b) *dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:*

«2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".».

50.31

CORRADO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» *inserire le seguenti:* «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe».

50.32

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» aggiungere le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

50.33

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera c), al numero 1), al comma 2-bis ivi richiamato, dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche» sono aggiunte le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

50.34

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole: «paesaggistiche e morfologiche,» inserire le seguenti: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

50.35

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;*

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».*

50.36

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;*

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».*

50.37

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2» aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3».

Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

50.38

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali progetti o opere sono in ogni caso privilegiate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le aree limitrofe ad aree edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree non utilizzabili per altri scopi».*

b) *al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 23 predisponendo» inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con il proponente,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza per l'applicazione delle medesime disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate e il cui procedimento non sia stato concluso».*

50.39

LAFORGIA, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO₂,».

50.40

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove non siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente"».

50.41

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente: «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:

a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;

b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi

e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla *performance* del personale coinvolto;

c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».

50.42

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito *web* un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:

a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;

b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, ie eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla *performance* del personale coinvolto;

c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito delle procedure di cui agli articolo 28 e 29 del presente decreto;

d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;

e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».

50.43

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Sopprimere la lettera d) del comma 1.

50.44

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.45

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

50.46

MANCA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 27 dicembre 2020, n. 580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».

50.47

MANCA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

50.48

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale di ruolo del CNR,» sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».*

b) *al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

c) *al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;*

d) *al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

e) *al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente periodo: «; nell'ottica di rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità di accompagnamento e di monitoraggio delle opere infrastrutturali particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere, qualora non già prevista, la partecipazione di almeno due rappresentanti dell'SNPA, di cui almeno uno designato da ISPRA»;*

f) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.49

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte

anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».

50.50

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

50.51

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'incarico.».

50.52

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

*"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».*

50.53

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

50.54

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale"».

50.55

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integra-

ta Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale."».

50.56

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis)All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'autorità procedente" aggiungere le seguenti: "o il soggetto proponente"».

50.57

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «Entro cinque giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;

b) al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "Il proponente"».

c) al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) l'articolo 27-bis è abrogato.».

50.58

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

50.59

GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;*

b) *al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «per la durata di trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di sessanta giorni»;*

c) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;*

d) *al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).*

50.60

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*

2. *alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di sessanta giorni»;*

3. *alla lettera o), sopprimere il punto 2.*

50.61

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

50.62

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni».

50.63

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

50.64

TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;*

b) *alla lettera o):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "15 giorni»;

2) *dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 5, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2-ter) al comma 7, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e le parole: "centoventi giorni", sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni».

50.65

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale».

50.66

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» con le seguenti: « onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».

50.67

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni».

50.68

MARTELLI

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere», con le seguenti: «l'elenco esaustivo della documentazione

necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la seguente:

«o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente ha facoltà richiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di adozione dello strumento della conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedura venga assentita, l'autorità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata"».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per i quali non sia stata assentita la procedura semplificata, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti nel procedimento. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «integrazioni», inserire le parole: «ai sensi del comma 3, che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

50.69

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «parere» aggiungere: «entro il termine perentorio di 30 giorni».

50.70

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».

50.71

FERRAZZI, MIRABELLI

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il numero 1);*
 - b) *sopprimere il numero 3.3)*
-

50.72

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il capoverso «1)»*
 - b) *sopprimere il capoverso «3.3)»*
-

50.73

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera l), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponente, centottanta giorni nel caso la documentazione da produrre abbia ad oggetto lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo precedente, i termini di duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla data della richiesta formulata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente».

50.74

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera l), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono abrogati;*

2) *dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere oggetto di istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed imprevedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da mettere in discussione le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.

4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree afferenti alla «Rete Natura 2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere infrastrutturali prioritarie ed agli impianti produttivi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emesso ai sensi del comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».

50.75

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».

50.76

NUGNES

Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente.».*

50.77

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente"».*

50.79

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 24-*bis*:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso l'autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-*bis* è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

50.78

NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*1-bis*) all'articolo 24-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "autorità competente." *sono aggiunte le seguenti*: "In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta"».

50.80

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 24-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

50.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)

50.82

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato

dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*. Decorso inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni"».

50.83

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.».

50.84

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, lettera m), al numero 1), dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione» sono aggiunte le seguenti: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance,

del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice».

50.85

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).

50.86

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).

50.87

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo le parole: "Il provvedimento unico di cui al comma 1" e prima delle parole: "comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario", sono inserite le seguenti: ", che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,"».

50.88

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 2):*

1) *al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;*

2) *al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

b) *al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

50.89

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di sessanta giorni».

50.90

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso «comma 6», ultimo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

50.91

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di quarantacinque giorni».

50.92

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).

50.93

NENCINI, VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventua-

li integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni».

50.94

NENCINI, VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le parole: «novanta giorni», le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe».

50.95

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).

50.96

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni

raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990"».

50.97

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di ser-

vizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990";».

50.98

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al» inserire le seguenti: «primo periodo del».

50.99

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure amministrative)

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero," , inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."

2. All'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio.

La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto"».

50.551 (già 42.0.1)

PICHELTO FRATIN

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-*bis*.

(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

50.552 (già 50.0.11)

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate"».

50.553 (già 50.0.12)

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

50.100

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).

50.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).

50.102

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).

50.103

MANCA

Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni;"».

50.104

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale"».

50.105

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma"».

50.106

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».*

50.107

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».

50.108

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"»;

2) il comma 3 è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che,

pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

50.109

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente

«p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"».

50.110

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

50.111

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che,

pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

50.112

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis*) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100 MWe non entrati in esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del proponente, su iniziativa dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto utile o necessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o amministrazioni pubbliche interessate, sono ammesse alla partecipazione e alla presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche non riconosciuti o cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e costituiscono gli effetti di cui al comma 6"».

50.113

MANCA, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«*p-bis*) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,";

b) *al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«*r-bis*) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera *u*) aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla lettera *b*)";

r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera *a*), dopo le parole: "con esclusione" inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettere *b*) dell'Allegato III alla Parte Seconda e"».

50.114

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

50.115

PEROSINO

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

50.116

DE SIANO, CESARO

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

50.117

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

50.118

BERUTTI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

50.119

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

50.120

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.121

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1 sopprimere la lettera q).

50.122

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

50.123

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*r*-bis) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

50.124

PEROSINO

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

«*r*-bis) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

50.125

DE SIANO, CESARO

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

«*r*-bis) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

50.126

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

50.127

BERUTTI

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

50.128

TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni." inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

50.129

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: "nei medesimi comuni.", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

50.130

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire i seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale».

50.131

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-bis comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, per il mancato rispetto dei termini perentori, l'autorità competente è tenuta a restituire all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto"».

50.132

VALENTE, FERRAZZI, BITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:

a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigenza di quest'ultima disposizione».

50.133

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023,";

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi

al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. «

c) Il comma 5 è soppresso.

d) Il comma 6 è soppresso.

e) Il comma 7 è soppresso.

f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIÀ. Il sesto periodo è soppresso.

g) Il comma 13 è soppresso"».

50.134

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, entro il 30 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico

nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:

- 1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità;
- 2) la sostenibilità finanziaria;
- 3) la rapidità di sviluppo;
- 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
- 5) il sostegno all'occupazione'.

3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal ministero, o di promuovere l'eventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di tali progetti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti devono depositare presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti, accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765 del 2008.

3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma *3-ter*.

3-quater. Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria procedimentale da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, il ministero promuove la concorrenza con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre 1996 n. 625";

b) al comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente lettera :
"; *e)* autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma *3-bis*.";

c) al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" aggiungere le parole: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

d) al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

in essere, sia per aree in terraferma che in mare," aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-*bis*";

e) al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere" aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-*bis*";

2) eliminare il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI";

3) all'ultimo periodo eliminare la parola: "non";

f) dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8-*bis*: "Tutte le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre [2035]. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050".

1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in settori industriali promossi dal *Green Deal* europeo.

1-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-*bis*. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo"».

50.135

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1 inserire il seguente :

«1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi, " aggiungere le seguenti: "i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III-bis del decreto legislativo 152 del 2006».

50.136

COLLINA

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.137

RIPAMONTI, AUGUSSORI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.138

PAGANO, GALLONE, MALLEGGI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministra-

zione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.139

QUARTO, LA MURA, MORONESE, L'ABBATE, PAVANELLI, FLORIDIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.140

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.141

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 10 13 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».

50.142

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».

50.143

MIRABELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 3-ter.

(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)

1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui all'articolo 3, comma 2, da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente d'intesa con l'amministrazione eventualmente competente, di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

5. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-*quinquies*.

11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.

12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *d*) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.

15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della

Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.

18. La Società opera in deroga a:

- a) articoli da 14 a 14-*quinquies* della Legge 241/90;
- b) articoli 27-*bis* del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
- c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
- d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

- a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;
- b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;
- c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
- e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documenta-

zione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;

f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-*bis* e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera *a)*;

g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;

i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.

23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-*bis* del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'"Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico".

25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli connessi segue lo schema pro-

cedimentale di cui all'articolo 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni.

26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate"».

50.144

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: «, nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale».

50.554 (già 43.0.112)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis* Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

4-*ter*. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni re-

lative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".»

ORDINI DEL GIORNO

G50.100

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia ambientale;

considerato che:

in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce;

questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;

tenuto conto che:

molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini

centrali o altri *transit point* logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, sia effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipologia di rifiuti sia accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G50.101

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:

l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera *b*) del 1 comma apporta modifiche all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad oggetto tutte le valutazioni che devono essere effettuate ogni volta che bisogna attuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cambiando e a livello europeo la nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il quadro degli impegni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un aumento degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul *Green Deal*;

che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è necessaria la revisione del PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;

è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così come in molteplici occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stesso Presidente del Consiglio;

L'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a cambiare sono - soprattutto al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il Pniec prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore elettrico (contro il 55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);

il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ultimo rapporto dell'IPCC. Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l'uso dei dati della costellazione di satelliti europea Copernicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte.

È quindi fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas in atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare l'Accordi di Parigi; l'esposizione agli agenti inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5, cd. polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO₂) (NOX) e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di morti premature.

L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è stato causa di 467.000 morti premature in Europa, 430.000 delle quali nella sola Unione europea.

L'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria, superano le soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di oltre 80.000 decessi ed è tra i paesi più a rischio.

Le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori limite di NO₂ e di PM10 posto che in ampie aree nel territorio nazionale i limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;

studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione del Metano è, come massa, inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le parti-

celle, i «NOX» sono in numero superiore e più piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute»:

Il Pniec è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il 72% Gas Petrolio + 6% Incenerimento + 2% Biogas Biodiesel = 80% dell'energia sarà prodotta ancora bruciando, ossia combustendo; anche in Europa si inizia ad agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere rinnovabili, come l'idrogeno: il governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con cui mira a divenire leader per l'idrogeno, stanziando 7 milioni di Euro. Il 23 giugno ZeraAvia ha completato il volo inaugurale all'aeroporto britannico di Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad ala fissa a sei posti. È stato sviluppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo Britannico. Sono entrati in servizio nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali sono in funzione sui quasi 100 km sostituendo l'attuale flotta diesel. In Islanda le Navi vanno a Idrogeno. Il semplice «ricongiungimento chimico» dell'idrogeno con l'ossigeno genera energia, e non da poco, un solo scarto: l'acqua. Peraltro, mirando ad investire sulla «produzione di Idrogeno stoccato in forma solida» non servirebbero più tubi interrati, ovvero i «gasdotti»;

impegna il Governo:

- a modificare il dl lgs. 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si preveda che, al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto legge il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarichi Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;

- a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere rinnovabili, date dal Sole, dal Vento, dal Mare in tutte le sue forme, per produrre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale, utilizzato come «vetto-re» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza alcune emissioni di gas serra.

G50.102

DE BONIS, LONARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petrolifero più grande dell'Europa continentale» dove, da decenni, vengono estratti quotidianamente più di 1 000 mila barili di petrolio in Val D'Agri dall'Eni e 500 mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;

il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e Tempa Rossa sono state le sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e Total. E le due grosse fiammate di fumo nero provenienti dalle torrette dei colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e vittime di uno sfruttamento ambientale senza fine;

gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle sanguinare. Le centraline costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci, camini altissimi che registrano anomalie nell'aria solo se si verifica un incidente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di preavviso, mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito con la partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;

la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni ha un rapporto travagliato con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva dire miracolo economico, soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la Basilicata. Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;

sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla qualità del suolo e dell'aria non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano nella più completa disinformazione e tutti, finanche le associazioni ambientaliste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;

oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a sudare liquame, un liquido nero composto da non si sa cosa, visto che attualmente mancano ancora le analisi di laboratorio che diano il quadro della esatta composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa di simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei volte la soglia consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la soglia di legge; ferro e bario con valori altissimi, mai riscontrati neanche in Val D'Agri;

considerato che:

lo scrivente ha presentato numerose interrogazioni parlamentari sull'inquinamento prodotto dai giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio, danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini;

impegna il Governo:

ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini Basilicata a causa dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli provocano malattie polmonari quali asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre, un grave inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardiovascolari (p. es., infarto del miocardio) e lo sviluppo della malattia coronarica;

a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) adeguandoli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica,

ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il divieto della realizzazione di nuovi pozzi petroliferi;

di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuoriuscita inaspettata di cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di incidenti simili.

EMENDAMENTI

50.0.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile

del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".

b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.".

c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.".»

50.0.2

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 50-bis.

(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al

presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.".

f) All'articolo 52-*bis*, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista."».

50.0.3

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)

All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rilascio"».

50.0.4

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis* aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico".

b) all'articolo 52-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) al comma 6, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

c) all'articolo 52-*quinquies*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "ed all'esercizio", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'e-

manazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.";

d) all'articolo 52-*quater*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-*quinquies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*".

50.0.5

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Intesa Regionale)

All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: "dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3", con le seguenti: "dell'autorizzazione entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

50.0.6

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Semplificazione procedimenti autorizzati-
vi per installazione nuova capacità rinnovabile)*

All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," inserire le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,"».

50.0.7

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)

All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente periodo: "I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta."».

50.0.9

GALLONE, MALLEGGNI, PAPANATHU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.";

2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

3) al comma 5, dopo le parole: "della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici", nonché dopo le parole: "della Commissione" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 8-ter.

(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per lo

svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:

a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;

b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.

3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analogo posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.

4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.

5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.

6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-*bis* e 27-*ter*.

7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:

a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;

b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;

c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.";

c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito *web* dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima" e, al secondo periodo, dopo le parole: "L'autorità competente", aggiungere le seguenti: ", ovvero il proponente," e la parola: "comunica", è sostituita dalla seguente: "comunicano";

d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito *web* dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima";

2) al comma 5, dopo le parole: "da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito *web*", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente";

3) al comma 4, dopo le parole: "entro i trenta giorni successivi", aggiungere le seguenti: «"anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4";

e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.";

2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il ter-

mine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA";

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.";

f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(VIA per gli interventi strategici)

1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-*ter*, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-*ter*.

Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della do-

cumentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.

6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.

7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.

8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33.";

g) dopo l'articolo 27-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*ter*.

(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-*ter*, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.

2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.

3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.

4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito *web* e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.

5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.";

h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-*ter*", nonché dopo le parole: "delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-*ter*";

2) al comma 4, dopo le parole: "di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 8-*ter*", nonché sostituire le parole: "della predetta Commissione" con le seguenti: "delle predette Commissioni".

2. La Commissione di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

50.0.10

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS."».

50.0.13

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 29-*sexies* del Codice dell'Ambiente)*

1. All'articolo 29-*sexies*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo

non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

50.0.14

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

1. Al comma 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

50.0.15

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "dall'invio della comunicazione di cui al comma 1", sono soppresse.

2. All'articolo 29-*quattordices*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "la comunicazione prevista all'articolo 29-*decies*, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare" sono soppresse;

b) al comma 14, le parole: "dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1 del rilascio della autorizzazione" sono soppresse».

50.0.16

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

"Art. 240-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)

1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis*, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presenta-

zione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica."».

50.0.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)

1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme regionali in materia. L'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".

3. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 152 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso".

4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "100 milioni";

2) alla voce aeroporti sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "100 milioni";

3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"».

50.0.18

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *m-sexies*, aggiungere la seguente:

"*m-septies*. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-*bis* e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione";

b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal comma 5, in quanto compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo in quanto compatibile, si applica ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *m-septies*."».

50.0.19

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"».

50.0.20

GALLONE, MALLEGNI, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Carbon Capture and Storage)

1. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme" sono soppresse.».

50.0.21

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma I, lettera *l*-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.22

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione

ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

50.0.23

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

50.0.24

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I*-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.25

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente alme-

no sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I*-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

50.0.26

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)* alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.";

b) al comma 9, dopo le parole: "in relazione all'estensione dell'area interessata", aggiungere le seguenti: "e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Decorso sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata"».

50.0.27

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta».

50.0.28

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di

consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.

2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.

3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.

5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Interconstituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 51

51.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

51.2

DE BONIS, LONARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 51. - (*Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali*) - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

51.3

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 51. - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

51.4

D'ARIENZO

Al comma 1, dopo le parole: «ferroviarie» inserire le seguenti: «, aeroportuali».

51.5

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

51.6

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:

«2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

51.7

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».

ORDINE DEL GIORNO

G51.100

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che;

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

Considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

EMENDAMENTI

51.0.1

GALLONE, MALLEGNI, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

*(Modifiche degli articoli 232-bis e 255
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi pubblici di dotarsi e di portare sempre con sé un posacenere portatile".

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 232-*bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro"».

51.0.2

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)

1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)" sono sostituite con le seguenti: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

51.0.3

MANGIALAVORI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fa-

scia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 52

52.1

RUSPANDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 52. - (*Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*) - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati ve, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e

del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120".

3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno 2017».

52.2

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

52.23

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

52.3

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti

ti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

52.4

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, è sostituito con il seguente:*

«1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» *sopprimere le seguenti:* «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», *nonché, infine, aggiungere le seguenti:* «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente

comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;

2) *alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» la parola: «operativa» è sostituita con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, infine, sopprimere la parola: «operativa»;*

3) *alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».*

52.5

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

52.6

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni»;*

b) *dopo le parole: «altra fonte meno inquinante», inserire le seguenti: «in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti».*

52.7

L'ABBATE, NATURALE, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole da: «opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili» fino a: «all'articolo 7-bis».

52.8

L'ABBATE, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi i casi di riconversione» fino a: «7-bis,»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «non pregiudichino» inserire le seguenti: «, non ritardino»;*

c) *al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Piano di indagini preliminari» inserire le seguenti: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area interessata dalle opere di cui al comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini preliminari non sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica delle aree non interessate dalle opere di cui al comma 1».*

52.9

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,» e all'ultimo periodo dopo le parole: «che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardino».

52.10

MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente».

52.11

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis».

52.12

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che non comportano attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sopprimere il terzo periodo e all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualora l'indagine preliminare» fino alle parole: «all'articolo 245, comma 2,» con le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o 245, comma 2,»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo»;

e) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato alla contaminazione riscontrata in sito, determinati a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati";

b) alla lettera s), le parole: "effetti sulla salute umana" sono sostituite dalle seguenti: "effetti sulla salute umana e sull'ambiente".

1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il database geochimico nazionale (DGN) per la raccolta, gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi dell'evoluzione dello stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti di acque interne e aree marine)».

52.13

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.

52.14

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120»;

b) *al comma 3) dopo le parole:* «con proprio decreto» *sopprimere le seguenti parole:* «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree»;

c) *al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambienta/e territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta/e che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente»;

d) *al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole:* «sono gestiti» *con le seguenti:* «possono essere gestiti».

52.15

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «specificità del sito» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;

b) *sopprimere le parole da:* «In caso di mancata pronuncia dei termini» *fino a:* «inizio delle operazioni»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e segue la procedura indicata dall'articolo 242-bis»

52.16

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).

52.17

RUSPANDINI

Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

52.18

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

52.19

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».

52.20

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

"Art. 242-quater.

(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

52.21

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

"Art. 242-quater.

(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *internet* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *internet* dell'autorità competente."».

52.22

DE BONIS, LONARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 242-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-*quater*.

(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

52.24

DE BONIS, LONARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata

la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

52.25

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76."».

52.0.2

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazioni in materia di end of waste)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati».

52.0.4

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2010, n. 281, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:

"c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente".

b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:

"b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizza-

zione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1."».

52.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "il 31 dicembre 2023";

2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla *smart mobility*, è previsto un contributo economico in regime di *de minimis*, definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;

3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.».

52.0.6

RIVOLTA, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 52-bis.

(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)

1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2020 fino al 2034";

b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per le medesime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-*ter*, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034».

Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

52.0.7

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità

stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un *set* analitico *standard* e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione *ex* articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma

tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6. All'articolo 240, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

52.0.8

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

52.0.9

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 52-bis.

(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adoterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 53

53.18

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

2) al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";

01-bis. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"»;

01-ter. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.", nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».

53.1

MORONESE, CORRADO, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono aggiunte le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».

2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"».

53.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f-bis, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;

- b) al comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;
- c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-*ter*. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

53.3

FERRAZZI, MIRABELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) *dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*;

b) *al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alle parole:* «Nei casi di cui al comma 4» *sono premesse le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

2) *le parole:* «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», *sono sostituite dalle seguenti:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;

3) *dopo le parole:* «entro e non oltre novanta giorni», *sono aggiunte le seguenti:* «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inu-

tilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso»;

c) *il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:*

«4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

d) *al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri frui-

tori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

e) *dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera:*

«b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

53.4

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.»;

b) *sopprimere il capoverso: «4-quater».*

53.5

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

53.6

PAVANELLI, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

53.7

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

53.8

RUSPANDINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

2) le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;

3) dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da par-

te della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»;

b) il capoverso 4-*ter* è sostituito dal seguente: «4-*ter*. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-*bis*.»;

c) al capoverso 4-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui

all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

d) dopo il capoverso 4-*quater*, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

53.9

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», *nonché il periodo* «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» *è sostituito con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», *nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

b) *Il comma 4-ter è sostituito dal seguente:* «4-*ter*. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di

novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»

c) *al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4»

d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».

53.10

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

e) *al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1» *,e il periodo:* «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» *è sostituito con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», *nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

f) *Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:* «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura

di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»

g) *Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», *nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».

h) *dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:*

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione.»

53.11

L'ABBATE, GIROTTO, MORONESE, LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;

b) *sopprimere il capoverso «4-quater».*

53.12

RUSPANDINI

Al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

1) *al secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quindici»;*

2) *aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente: «Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile.»;*

3) *sostituire gli ultimi due periodi da: «L'autocertificazione conclude il procedimento» fino a «novanta giorni» con il seguente: «L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e concludersi nei successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati».*

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

53.13

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.

53.14

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma «4-quater».

53.15

PAVANELLI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.16

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».

53.17

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.».

53.19

PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle aree classificate SIN, in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in situazione di disavanzo e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclusivamente a tale finalità."».

53.20

PRESUTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN), ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:

a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per un periodo pari a quello di originaria validità;

b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;

e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».

53.21

CASTELLONE, MORONESE, LA MURA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area"».

53.0.1

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:

- a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
- b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
- c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.

2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.

3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1."».

53.0.550 (già 11.0.2)

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

"hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto";

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di

rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica"».

53.0.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

"h-bis) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;"

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica."».

53.0.4

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)

1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

53.0.5

DE PETRIS, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in

opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica».

Art. 54

54.1

GRIMANI, VONO

Al comma 1, sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni. Decorso tale termine gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo».

54.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7

agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-*quinquies*. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

54.3

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti "interventi integrati", così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».

54.5

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 3, capoverso «4-bis», dopo le parole: «realizzazione di interventi» inserire le seguenti: «collaudati».

54.6

FERRAZZI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;*

b) *al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare».*

54.7

BINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli interventi di risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di movimenti franosi che si siano manifestati su proprietà dei soggetti richiamati al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato. Gli interventi sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed alla riduzione delle condizioni di rischio dei beni coinvolti in modo diretto o indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese, ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi, non superiore a euro 100.000".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

54.8

BINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane».

54.9

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

54.10

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».

54.11

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo stesso Commissario potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli Enti locali purché le stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano stati eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».

54.12

TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.13

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo di cui al comma 4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e a seguito di realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e aggiornamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n.

120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

54.0.1

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), derivanti dalle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

54.0.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riuti-

lizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentrazione (indirizzo/coordinate geografiche).

I-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente."

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».

54.0.3

BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per le indagini sui terreni e sulle strutture.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 55

55.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;*
- b) *al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «sessanta», sopprimere il restante periodo;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

55.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'avvio della procedura di nomina è reso noto del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza del presidente in carica e si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza"»;

2) *dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

«1-bis) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".

1-ter) all'articolo 1-bis, comma 3 della legge della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi 6 mesi dalla Conferenza delle regioni».

55.3

LA MURA, CORRADO, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3, » inserire le seguenti: «il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture*

pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'".».

55.4

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole:* «al comma 3, » *aggiungere le seguenti:* «primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in

tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella tema.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» *aggiungere le seguenti:* «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

55.5

FERRAZZI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole:* «al comma 3, » *sono aggiunte le seguenti:* «primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» *sono aggiunte le seguenti:* «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;

c) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di

una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

55.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 1), aggiungere infine il seguente periodo:* «L'incarico di Presidente di ente parco è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo.»;

b) *al numero 2), aggiungere infine i seguenti periodi:* «Al direttore dell'Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'incarico di Direttore di ente parco è incompatibile con la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune facente parte del parco medesimo.».

55.7

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

55.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 alla lettera a), sopprimere il numero 2;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

3) *sopprimere il comma 2.*

55.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il numero 2).

55.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2.4 aggiungere il seguente:

«2.4-bis) il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta regionale ha valore di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

55.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, di cui al precedente articolo, il nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione anche delle aree naturali protette regionali assorbe anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2002 e successive modificazioni solo nel caso in cui il nulla osta sia stato effettivamente rilasciato.

4-ter. In caso di aree di Natura 2000 che si sovrappongono in tutto o in parte con i confini di parchi o di riserve naturali nazionali e regionali, il nulla osta dell'Ente Parco deve sempre recepire integralmente sempre e comunque la valutazione di incidenza"».

55.12

BRESSA, LANIECE, UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei siti Natura 2000,» inserire le seguenti: «qualora piano del parco e piano di gestione del SIC non coincidano,»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

55.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 13-bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In assenza di piano del parco e conseguente regime di misure di salvaguardia, gli interventi nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA) sono autorizzabile solo nella zona 1 più o meno estesamente compromesse dall'urbanizzazione, così come individuata all'interno della perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta».

55.14

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 15 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio delle aree protette, compresi quelli nelle aree marine protette, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo

scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Resta ferma l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché ogni altra norma speciale in materia di concessioni. La concessione gratuita dei beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente"».

55.15

MARTELLI

Alla lettera e) sopprimere il punto I-quater.

55.16

LOMUTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «I-quater», aggiungere, il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, per i comuni situati nelle aree zea, (definiti dal decreto-legge n. 111 del 2019 zone economiche ambientali), si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinnea del comma 2 del presente articolo"».

55.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

55.18

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovranumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

55.19

FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovranumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».

55.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ad ogni effetto di legge al Presidente e ai Commissari straordinari degli enti parco nazionali si applicano le norme sullo status degli amministratori locali di cui agli articoli da 79 a 86 del Capo IV, Titolo III del decreto legislativo n. 267 approvato il 18 agosto 2000.

3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge il Ministro della pubblica amministrazione d'intesa con il Ministro

dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, definiscono le modalità di applicazione di quanto disposto al comma 1».

55.21

MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

55.22

RUSPANDINI, TOTARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

55.0.1

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

55.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

55.0.3

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

55.0.4

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

55.0.5

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente misura;

b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento istituiti presso altre unità locali o operative della medesima impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera *bb*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato presso luoghi di raggruppamento istituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera *a*);

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento

semplificato, il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere definite ulteriori disposizioni attuative di semplificazione"».

55.0.6

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)

All'articolo 194-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'archiviazione della prima copia originale su supporto informatico"».

55.0.7

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione degli imballaggi)

1. Al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente:

"*r)* "produttori": i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *g)*";

b) alla lettera *s)*, le parole: "e gli importatori di imballaggi pieni" sono soppresse».

55.0.8

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per la localizzazione di un deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)

All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente comma:

"1-*ter*. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti, relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-*bis*. In tal caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta. Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60 giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione pubblica territoriale.

Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase, il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-*bis*".

55.0.9

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Calcolo delle tariffe relative alla TARI ed alla TOSAP)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a carico di soggetti i quali abbiano svolto attività non sospese al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, i Comuni possono non applicare l'imposta con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani siano stati sospesi o ridotti.».

55.0.10

GIROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di sistemi collettivi)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Decorso tale termine, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono in ogni caso operare e svolgere le attività in coerenza con lo statuto stesso, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale, fermo restando il potere dei Ministeri competenti di formulare motivate osservazioni nei 180 giorni successivi alla trasmissione, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni"».

55.0.11

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito di RAEE)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)* -
1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

4. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

5. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

7. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

9. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato".

2. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole da: "conforme al modello" fino alla fine del comma sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati.».

55.0.13

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023" e le parole: "entro l'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2032"».

55.0.14

FENU, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

55.0.15

MORONESE, FEDE, CORBETTA, LA MURA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per le zone economiche ambientali)

1. All'articolo 227 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4" sono sostituite con le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".

2. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991";

b) al comma 2, le parole: "nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA," sono sostituite dalle parole: "all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991"»

55.0.16

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-*quater* comma 10 del decreto legislativo 152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del decreto legislativo 152 del 2006.»

55.0.17

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».

55.0.18

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure volte alla semplificazione dell'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

3. Le misure di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono beneficiare delle misure di cui al presente comma le imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale».

55.0.19

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fruizione turistica nei parchi)

1. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette

specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.».

55.0.20

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)

1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi l'incenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati».

55.0.21

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)

1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai laboratori di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o recupero, svolte anche attraverso l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si configurano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.

2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è cessata la qualifica

di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro utilizzo sperimentale nei processi produttivi».

Art. 56

56.1

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.2

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

56.3

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «6-bis».

56.4

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «6-bis», dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserire le seguenti: «nonché nel caso di modifica di impianti esistenti per la riconversione in funzione di decarbonizzazione e l'utilizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che garantiscano la riduzione delle emissioni»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «insediamento degli impianti,» inserire le seguenti: «e le opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti*

funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione di impianti e siti industriali riducendo le emissioni».

56.5

MARTELLI

Al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. inserire in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.».

Conseguentemente:

al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,»;

aggiungere le seguenti parole: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;

al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) impianti fotovoltaici con moduli a tetra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica dello schema dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell'articolo aggiuntivo 6-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».

56.6

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti parole: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;

al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».

56.7

TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera a), al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;*

b) *al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati,» aggiungere le seguenti: «incluse le necessarie infrastrutture di connessione,»;*

c) *al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento»;

d) *al comma 1 lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento»;*

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: "novanta giorni" sono inserite le seguenti: "al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato"».

56.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* all'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso, anche in deroga a quanto sopra, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, a prescindere dal fatto che godano o meno di incentivi, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata."»;

- dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *b)*, del punto 2 è sostituita dalla seguente:

"*b)* impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, fatta eccezione per quei casi in cui sia superata la soglia di 1 MW o incrementata la potenza a seguito degli interventi di modifica non sostanziale di impianti fotovoltaici cui al comma 3 ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».

56.9

Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) impianti eolici: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento dell'altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non superiore al 20 per cento senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del *layout* dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, senza vincoli sulla variazione delle volumetrie di servizio necessarie per ragioni tecniche e legate ai sistemi di conversione di energia, ai collegamenti alla rete elettrica e ad ogni opera connessa e accessoria»;*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole: «impianti idroelettrici:» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla potenza dell'impianto»;*

e) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse na-

zionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."»;

f) *dopo il comma 8, inserire il seguente comma:*

«8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 27-ter.

(Procedura abilitativa semplificata)

1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che:

i. siano di proprietà di aziende agricole ed eventualmente coinvolte in progetti integrati con l'agricoltura;

ii. non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

c) gli impianti solari fotovoltaici a terra in zone tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti

di cui al comma 1 lettera *c*), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

i. il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

ii. trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

iii. le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto."».

56.10

COLLINA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

56.11

RUSPANDINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «da adottarsi

entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

56.12

GRIMANI, VONO

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: « da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

56.13

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

56.14

BOTTO, GIROTTO, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nelle medesime particelle catastali originarie ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$.

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:

a. $d1$: diametro rotorì già esistenti o autorizzati;

b. $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c. $d2$: diametro nuovi rotorì;

d. $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato"».

56.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo

6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

a) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

b) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h_1 * d_2 / d_1$, dove $k = 1, 15$.

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

1) d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d_2 : diametro nuovi rotori;

4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.».

56.16

MARTELLI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo, dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/ e particella/ e catastale/ i originaria/ e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$.

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2 / 3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

- a. d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;
- b. n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- c. d_2 : diametro nuovi rotorì;
- d. h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.17

TIRABOSCHI

Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere in fine i seguenti periodi: «Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotorì dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h_1 * d_2 / d_1$, dove $k = 1,15$.

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che

unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1/(d2-d1)$;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1/d2$ arrotondato per eccesso dove:

a. $d1$: diametro rotorì già esistenti o autorizzati;

b. $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c. $d2$: diametro nuovi rotorì;

d. $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.18

FERRAZZI, MIRABELLI, TARICCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «né delle opere connesse» aggiungere i seguenti periodi: «Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotorì dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ «.

Per «sito dell'impianto eolico» si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 * 2 / 3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

a. d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati

b. n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c. d_2 : diametro nuovi rotorì

d. h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

56.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica prelimi-

nare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'allegato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta"».

56.20

GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi successivi. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b*), alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono innalzate a 10 MW per la sola tipologia di impianti di cui al periodo precedente, purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di cui al presente comma. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, trasmette all'Autorità competente una relazione che evidenzi, tenuto conto dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011 del 1992, la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative, sulla base di quanto riportato nella relazione il progetto si intende escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Eventuali integrazioni devono essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta. Le regioni possono stabilire le modalità e gli strumenti di controllo per il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In caso

di mancata adozione degli strumenti di cui al periodo precedente, si applica comunque quanto previsto ai sensi del presente comma"».

56.21

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti da realizzare o realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

56.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 1, dopo le parole: «e le modifiche di progetti autorizzati», inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».

56.23

GIROTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso »Art. 6-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati» inserire le seguenti: «e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete».

56.24

DAL MAS

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia».

56.25

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), capoverso, «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere la lettera d).

56.26

BERUTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 6-bis, comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a 250 KW e con volumetria massima delle nuove strutture che le ospitano pari a 600 mc fuori terra».

56.27

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Al comma 1, lettera d), all'articolo aggiuntivo 6-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non superiore al 15 per cento» aggiungere infine le seguenti: «o per l'installazione di nuove centraline idroelettriche e relative opere di connessione, su condotte esistenti, di potenza nominale di concessione inferiore a

250KW che comportano la realizzazione di nuove strutture aventi volumetria massima pari a 600mc».

56.28

DAL MAS

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'etemit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali».

56.29

GIROTTO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, sostituire le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», con le seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali».

56.30

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, dopo le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo» inserire le seguenti: «e gli edifici residenziali».

56.31

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis, (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».

56.32

RUSPANDINI

Al comma 1 lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 3, dopo le parole: «su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto» aggiungere in fine i seguenti periodi: «, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata».

56.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» inserire le seguenti: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti, tempo per tempo vigen-

ti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché, nel solo caso di questi ultimi, congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».

56.34

GIROTTO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 6-bis», al comma 5, dopo le parole: «è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere, alle condizioni di cui al comma 4, agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata. Per gli impianti in zona agricola, l'accesso ai medesimi strumenti è riconosciuto nei soli casi in cui, congiuntamente al potenziamento, vi sia la installazione di sistemi di stoccaggio che consentono, secondo criteri stabiliti entro trenta giorni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di garantire adeguata flessibilità».

56.35

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili".

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

56.36

VACCARO, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

56.37

D'ARIENZO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis, All'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche gli interventi urgenti di incremento della sicurezza di sbarramenti ad uso idroelettrico che non modificano l'altezza dello sbarramento, i volumi di invaso e le portate derivate"».

56.38

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni"».

56.51

RUSPANDINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis.. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da realizzare su aree non adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile su autodichiarazione del proprietario a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata"».

56.550 (già 52.0.10)

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e

lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

56.82

DAL MAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modifica: all'art. 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

56.83

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dismesse e su aree degradate classificate come aree agricole.

2-*ter*. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree agricole di cui al comma 2-*bis*".

56.39

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"».

56.40

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"».

56.41

RUSPANDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"La Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, approva le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di *repowering* su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti."».

56.42

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omni comprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

56.43

MARTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti»;

conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, e godono

di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4 e concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.44

FERRARI, D'ARIENZO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo degli stessi».

56.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «titolari di impianti che beneficiano» *aggiungere le seguenti:* «o che hanno beneficiato» *e sostituire le parole:* «Il GSE predispose, per tali impianti, separate graduatorie» *con le seguenti:* «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;

3) *al comma 5, dopo le parole:* «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» aggiungere le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;

4) *al comma 5, sostituire le parole:* «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» *con le seguenti:* «e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.46

TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «titolari di impianti che beneficiano» *aggiungere le seguenti parole:* «o che hanno beneficiato»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.»;

c) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «Il GSE predisponde, per tali impianti, separate graduatorie.»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.»;

e) *al comma 5, dopo le parole:* «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» *aggiungere le seguenti:* «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4» *con le seguenti:* «e godono

di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4».

56.47

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* «al medesimo comma 3 e».

56.48

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: «al medesimo comma 3 e».

56.49

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di poter usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003».

56.50

DELL'OLIO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti gli incrementi di produzione energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti fotovoltaiche».

56.52

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di semplificare l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a. - GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i principi ed i criteri che presiedono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo».

56.53

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.54

VONO, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

b) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.55

ANASTASI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà"»;

2) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.56

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà";

2) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva».

56.57

GIROTTO, DE PETRIS, MORONESE, LA MURA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica"»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti"».

56.58

RUSPANDINI

Al comma 7 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1 le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

a-ter) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite con le seguenti parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti"».

56.59

GRIMANI, VONO

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione

delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento"».

56.62

ROSSOMANDO

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».

56.63

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno pre-

visto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».

56.60

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfetario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una certa soglia di potenza, con decreto ai sensi del comma 5 potrà essere valutato di spostare parte degli incentivi non assegnati alle altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda"»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni».

56.61

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

a) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

5-ter. Qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»;

b) *dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:*

«9. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

56.64

EVANGELISTA

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.

8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 8-bis.».

56.65

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In via sperimentale ed in deroga alla normativa vigente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 giugno 2022, le autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora i procedimenti autorizzativi, a fronte di una chiara mappatura vincolistica, possano escludere la necessità del parere dell'ente competente o il coinvolgimento degli enti interessati, sono sostituite da una autocertificazione redatta dalle imprese abilitate di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008.

8-ter. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'autocertificazione di cui al comma 8-bis e le relative sanzioni».

56.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.", apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.";

d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti"».

56.67

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.68

TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.».

56.69

TARICCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo;

b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito

può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto;

c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli impianti di cui alla lettera *b)* del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 siano riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.».

56.70

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il seguente:

"13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto."».

56.97

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministero

dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto».

56.98

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo».

56.77

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 è inserito il seguente:

"7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo"».

56.71

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" sono inserite le seguenti: ", queste ultime".

8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06.

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni

possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.85

TARICCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" sono inserite le seguenti ", queste ultime"».

56.86

TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole: "da reflui e materie" sono inserite le seguenti: "queste ultime"».

56.87

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie", sono inserite le seguenti: ", queste ultime"».

56.88

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "da reflui e materie", sono aggiunte le seguenti: "queste ultime"».

56.72

TARICCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita

dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.73

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.74

TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno

2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

d) Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.».

56.75

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti"».

56.76

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6"».

56.78

ABATE

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito Acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, al fine di evitare differenziazioni eccessive per area territoriale.».

56.79

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificata ed integrata, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F."».

56.80

DAL MAS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 27-ter.

1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il

procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma I e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera *b*) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera *c*), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto I senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all'iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto."».

56.81

FERRAZZI, MIRABELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

56.84

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto Ministeriale 28/12/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo nel quale il soggetto titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati"».

56.89

ARRIGONI, MONTANI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI,
CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«8-bis. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

56.90

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

56.91

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella LA del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

56.92

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

56.93

TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" sono sostituite con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto interministeriale 23 giugno 2016"».

56.94

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007", sono soppresse».

56.95

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007" sono soppresse».

56.96

TIRABOSCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ", entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007" sono soppresse».

56.99

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».

56.100

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027».

56.101

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994, n. 133, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali"».

56.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*-bis), aggiungere la seguente:

"*d*-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;"».

56.103

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori."».

56.104

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo,

sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

56.105

MALLEGNI, PAROLI, BARBONI, BARACHINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.».

56.106

GIROTTI, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile, devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile, al fine di consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso. In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta

giorni dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione tecnica.».

56.0.1

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivi alla compensazione economica ed energetica e scambio sul posto altrove nei piccoli Comuni)

1. Le società titolari o i privati che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, avviano la procedura per gli interventi di cui al comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 6-bis, del precedente articolo, o per l'insediamento di nuovi impianti, potranno versare direttamente ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti installati, oltre ad un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta.».

56.0.2

BRESSA, LANIECE, UNTERBERGER, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche)

1. In relazione al carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e all'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (e successive modifiche e integrazioni), nonché in relazione alla situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del *virus* COVID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, al decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*sexies* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento degli impianti di produzione idroelettrica possano essere messi in pericolo dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine alle modalità di espletamento delle stesse, le relative gare ad evidenza pubblica saranno indette dalle regioni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni. Dopo l'entrata in vigore delle suddette norme nazionali, le regioni, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle procedure definite dalle citate norme nazionali e comunque in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni tale gara dovrà essere indetta entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno i predetti orientamenti comuni.

1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee volte a definire gli orientamenti comuni per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone aggiuntivo è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni" sono eliminate.

6. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quinqües* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i cui proventi vengono impiegati - mediante accordo di programma con gli enti locali interessati - sui territori dei comuni montani di pertinenza. Tale quota dovrà essere definita in una misura più elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che impiegano i proventi secondo le modalità anzidette. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.

7. Al comma 1-*septies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinqües* e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-*quinqües*, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità" sono sostituite dalle seguenti: "sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqües*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinqües* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

8. Al fine di promuovere il rilancio dell'economia e la ripresa degli investimenti, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione della durata della concessione. Per garantire l'adozione di criteri e procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano dal successivo comma 9, tale rideterminazione, non inferiore a 10 anni, dovrà essere operata dall'amministrazione concedente sulla base dei parametri tecnico-economici stabiliti, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. In vista della realizzazione del piano di investimenti, i concessionari di grande derivazione idroelettrica, entro 6 mesi dell'entrata in vigore del medesimo decreto, devono, pena la decadenza della relativa facoltà, comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui viene rideterminata la durata della concessione e a completarlo entro un periodo temporale equivalente alla misura della suddetta rideterminazione. In caso di mancata emanazione del decreto di cui sopra entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, i parametri per la rideterminazione della durata delle concessioni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti previsti e sulla base della proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. I titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica comunque scadute prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di cui al precedente comma 1, fermo restando il diritto alla rideterminazione della durata della concessione per un tempo non inferiore a 10 anni secondo i parametri definiti dal suddetto decreto interministeriale, hanno l'obbligo di realizzare il piano di investimenti di cui ai precedenti periodi del presente comma.

9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere con legge che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche che realizzino con oneri a proprio carico un significativo piano di investimenti avente ad oggetto gli interventi di cui al comma 8 abbiano diritto ad una rideterminazione della durata della concessione, disciplinando le relative condizioni e modalità procedurali.

10. Al comma 1-*octies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori.

11. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».

56.0.3

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera h), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW"».

56.0.4

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli

obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera *h*) le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW"».

56.0.5

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", lettera *h*), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione

superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW."».

56.0.6

GIROTTO, BOTTO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera *a*), ii. dell'Allegato al decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva", alla lettera *h*), le parole: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle seguenti: "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera *i*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW."».

56.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico)

1. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato il "Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW".

2. Nel procedimento unico di cui al comma 1 sono comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.

3. Le regioni e le province autonome applicano i contenuti del Regolamento di cui al comma 1, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento. I procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora risultino riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.».

56.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Estensione degli incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a

biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.9

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.».

56.0.11

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

»Art. 56-bis.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE».

56.0.12

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Tassazione agro energie - biogas e biomasse)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge

n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE».

56.0.13

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

"Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici"».

56.0.14

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«"Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti,

realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici"».

56.0.15

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Biometano per uso trasporti)

1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.

2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.

4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di

biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e*), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.16

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Biometano per uso trasporti)

1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibilità ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.

2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.

4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.17

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite

massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un 'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati".

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e*), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.18

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Biometano per uso trasporti - DM 2.3.2018)

1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati";

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di

cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

56.0.19

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

56.0.20

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

56.0.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione in materia di accesso al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b*), dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

56.0.22

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di

quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 ponendo tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.

4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2, del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera *i*) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.

5. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3, comma 6, del DM 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6, del DM 6/7/2012 e dall'art. 7, comma 6, del DM 23/6/2016.

6. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

56.0.23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabi-

lite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

56.0.24

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

56.0.25

PAROLI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo 152/06 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

'Art 227-bis.

(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.49 del 14 marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante 'Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita'.

3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del siste-

ma di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici"».

56.0.26

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

1. Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

56.0.27

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni

dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

56.0.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 56-bis.

(Fondo Kyoto)

1. Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente comma:

"745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative"».

56.0.29

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione o costruzione.

4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

56.0.30

MONTANI, ARRIGONI, SAVIANE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. L'articolo 36 è abrogato.

2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

56.0.31

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3 settembre 2019 n.101, articolo 14-*bis*, sono abrogati i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqies*, 3-*sexies*.».

56.0.32

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazione dell'autorizzazione End of Waste)

1. Alla legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, articolo 14-*bis*, sono abrogati i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqies*, 3-*sexies*.».

56.0.33

GALLONE, MALLEGNI, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Semplificazioni in materia di End of Waste)

1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.»

56.0.34

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Semplificazioni in materia di End of Waste)

1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.»

56.0.35

GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998".

2. Il decreto di cui al comma *3-octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge».

56.0.36

PAROLI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 228 del Decreto legislativo 152/06 è aggiunto il seguente:

"Art. 228-bis.

(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono intatta la loro capacità esplosiva, sono disciplinate come segue:

a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti di pubblica sicurezza;

b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773, e articoli 97 e 98 del R.D. 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;

d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del R.D. 6.05.1940, n. 635.

2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al Decreto Ministeriale attuativo del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2."».

56.0.37

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Abrogazione plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.».

56.0.550 (già 64.0.23)

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *w*), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il progetto sia composto da più interventi, richiesti da soggetti diversi, il soggetto titolare è colui che pur sostenendo solo una parte dell'investimento complessivo, è delegato da tutti gli altri soggetti alla sottoscrizione del Contratto Tipo. In tal caso il soggetto titolare è responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, per tutto il progetto di efficienza energetica e non solo per l'intervento da esso finanziato";

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "salvo quanto previsto al comma 4" sono inserite le seguenti "e al comma 4-bis,";

c) all'articolo 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli operatori del settore automobilistico, per le caratteristiche specifiche del mercato, sottoscrivono un contratto secondo i criteri di cui all'art 2, comma 1 lettera *w*)"».

Art. 57

57.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 57.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: apposito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a *display* o tramite *app*, che indichi un'attuale prenotazione dello stallone agli altri utenti.

8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 257 del 2016.

9. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato».

57.2

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «infrastruttura» con la seguente: «stazione»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. La realizzazione o modifica di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte al pubblico, è attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nella realizzazione degli impianti elettrici. Nel caso di stazioni di ricarica da realizzare in aree private aperte al pubblico, resta fermo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. La realizzazione di nuove stazioni di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico, anche aggregate in gruppi territorialmente omogenei, è sottoposta a un'istanza unificata, in esito alla quale è autorizzata la realizzazione delle opere ed è rilasciata una concessione di uso del suolo pubblico. L'istanza è presentata presso il comune competente, con allegata una relazione di accompagnamento che contiene esclusivamente:

a) l'indicazione del numero e la tipologia dei dispositivi di ricarica previsti, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard di tipologia e potenza delle prese, le modalità di accesso e le modalità di pagamento, e le modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

b) l'indicazione del soggetto ovvero i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle opere, nonché le loro eventuali interazioni durante i lavori;

c) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione della infrastruttura di ricarica;

d) le planimetrie di dettaglio dell'intervento comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;

e) la segnaletica orizzontale e verticale;

f) il cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;

g) una copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ove necessario, in conformità a quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.";

d) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti*:

"3-bis. La valutazione dell'istanza di cui al comma 3 è effettuata nell'ambito di una conferenza dei servizi decisoria convocata dal comune con le modalità semplificate di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, cui partecipa, nei casi in cui non coincida con il comune stesso, il soggetto titolato al rilascio della concessione di uso del suolo pubblico, così come individuato, per le strade e le relative pertinenze,

dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3-ter. All'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3-bis, è congiuntamente rilasciata un'autorizzazione alla realizzazione delle opere e una concessione di uso del suolo pubblico, anche a titolo gratuito secondo quanto stabilito ai commi 9 e 10, per l'esercizio della stazione di ricarica, della durata minima di 10 anni";

e) *al comma 4, sostituire le parole:* "Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d)" con le seguenti: "Le stazioni di ricarica aperte al pubblico e realizzate su suolo pubblico o privato";

f) *al comma 6, sostituire le parole:* "l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti" *con le seguenti:* "le modalità con le quali è reso disponibile almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. Tale livello minimo è integrato nei Piani regionali, comunali e delle città metropolitane adottati in materia di mobilità e trasporti e redatti in attuazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012";

g) *sopprimere i commi 7, 8 e 11;*

h) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

"12. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e le condizioni con le quali la vigente disciplina in materia di connessioni attive è applicata alle nuove richieste di connessione, ovvero alle modifiche di connessioni esistenti, finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica.";

i) *al comma 13, sostituire le parole:* "Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici." *con le seguenti:* "Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le aree di servizio vengano dotate di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici che, nel caso di aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono avere punti di ricarica con una potenza superiore a 90 kW in corrente continua.";

j) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

"13-bis. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono utilizzate per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui 164 all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per il finanziamento di progetti immediatamente realizzabili relativi a stazioni di ricarica in corrente continua con punti di ricarica di potenza superiore a 175 kW dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica e da realizzare presso le aree di servizio relative alle strade di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

57.3

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria».

57.4

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica".

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti

di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016";

c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;

b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);

d) segnaletica orizzontale e verticale.";

d) al comma 15 aggiungere infine le seguenti parole: "L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti"».

57.5

CIOFFI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

57.6

PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per la ricarica pubblica, è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica».

57.7

RICCIARDI, FEDE, CORBETTA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257"».

57.8

PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite tem-

porale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016"».

57.9

CIOFFI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

57.10

ANGRISANI, CIOFFI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,"».

57.11

PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta

unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

- a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;
 - b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
 - c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
 - d) segnaletica orizzontale e verticale».
-

57.12

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».

57.13

GIROTTI, DE PETRIS

Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:

«17-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto" sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria";
 - b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto" sono inserite le seguenti: "anche in locazione finanziaria"».
-

57.14

ORTIS

Dopo il comma 17, aggiungere, infine, il seguente:

«17-bis. Al comma 75-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, le parole: "da euro 50 a euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 400"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di veicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e disposizioni in materia di circolazione dei veicoli di micromobilità elettrica».

ORDINI DEL GIORNO

G57.100

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici intesi come tutto l'insieme delle strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;

considerato che:

il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale all'interno di aree e di edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte all'uso pubblico, lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle

aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;

il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale riveste un preminente interesse pubblico;

lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la collettività, poiché il traffico incide sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese, dove si contano trentotto milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti premature dovute a tali causa;

inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche perché i motori elettrici sono più efficienti di quelli a combustione nell'ottenimento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore di energia caricata nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture senza emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la Salute umana quali ossidi di azoto e particolato,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di garantire l'istallazione di infrastrutture di ricarica e il capillare sviluppo in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).

G57.101

ORTIS, MAIORINO, GAUDIANO, CORBETTA, CORRADO, MININNO, ROMANO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

considerato che:

la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida

su aree pedonali e strade urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti sulla carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anni di età il loro utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;

le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa, disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;

considerato inoltre che:

dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;

come rilevato dall'Associazione sostenitore ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso le parole del suo presidente, Giordano Biserni, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti.

non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»; lo stesso Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che va rispettato sulla carreggiata stradale»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e regole più stringenti, volte a garantire una maggior sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici, *hoverboard* e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la possibilità di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada, incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo,

l'educazione stradale per ogni fascia d'età, al fine di migliorare i comportamenti individuali.

EMENDAMENTI

57.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico lo "Sportello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche".

2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

57.0.2

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale)

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure per l'idrogeno nel trasporto)

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2025, di cui all'articolo 5, comma 1, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 31 ottobre 2020.

2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista dei predetti distributori è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2020.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019, presenti nella lista di cui al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 30 giugno 2021 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su

6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 30 giugno 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e non si applicano in presenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Al fine di favorire l'uso di veicoli alimentati ad idrogeno, e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro il 31 dicembre 2020, delibera che per un periodo transitorio di 6 anni gli impianti di produzione di idrogeno attraverso uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile, sono esentati nella misura del 60% dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

8. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione di carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo

economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

9. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui a i commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno a 350 bar e a 700 bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale"».

57.0.3

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazioni in materia di installazione di motori elettrici natanti)

1. Al fine di semplificare l'installazione dei motori elettrici sulle navi, all'articolo 1, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: "motore endotermico" sono inserite le seguenti: "o elettrico o combinazione degli stessi"».

57.0.4

RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazione in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) il comma 4-bis è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,

n. 12, comma 1, sono soppressi, alla lettera e), il secondo, terzo e quarto periodo, e la lettera f).

57.0.5

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, i periodi dal secondo al sesto sono abrogati;*
 - b) il comma 4-bis è abrogato».*
-

57.0.9

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli per trasporto merci).

1. All'articolo 17-bis del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 2, dopo la parola: "N1" sono aggiunte le seguenti: ", N2 e N3"».

57.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazioni in materia di green mobility)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

57.0.11

ANASTASI, GIROTTO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo in ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

2. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità

e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.».

57.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Corridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica "ISO 19880-1:2020 *Gaseous hydrogen Fuelling stations*".

2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Province autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica.

3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'articolo 2, fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.

4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete di cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a 6.»

Art. 58

58.1

MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

58.2

GIROTTA, DE PETRIS

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento».

Art. 59

59.1

GIROTTA

Sopprimere il comma 1.

59.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

59.3

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni" sono soppresse le seguenti: "con popolazione fino a 20.000 residenti"».

59.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, le parole: "entro il 15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre di ciascun anno";

b) al comma 34, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31

dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno."».

59.0.2

PITTELLA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da: "con esclusione" fino a: "pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole da: "con esclusione" fino a: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."».

Art. 60

60.1

MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della rete nazionale di trasporto del gas naturale».

60.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai gasdotti.».

60.3

DE LUCIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei costi parametrici *standard* del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata".».

60.4

FERRAZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"5. La realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2020, è definito un meccanismo idoneo a sostenere la remunerazione minima degli investimenti per MW/anno su un orizzonte temporale non inferiore a 20 anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti ammessi a beneficiare del meccanismo sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica su base geografica, aggiudicate secondo il criterio del maggior ribasso sulla base d'asta definita a copertura dei costi parametrici *standard* del debito, del capitale e dei costi operativi fissi;

b) il meccanismo opera solo se e nei limiti in cui gli operatori che gestiscono l'impianto ammesso a beneficiare del meccanismo non conseguano, con le prestazioni rese sui mercati dell'energia e dei servizi, la remunerazione minima annua aggiudicata".».

60.5

DI GIROLAMO, PAVANELLI, GIROTTI, MORONESE, LA MURA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sopprimere la lettera a);*

b) *al comma 5, sopprimere la lettera a).*

60.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

60.7

DE BONIS, LONARDO

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

60.8

CORRADO

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «2-bis.»:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista»;*

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al capoverso «2-ter.» sopprimere l'ultimo periodo.*

60.9

MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, PAVANELLI, LA MURA

Al comma 4, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

60.10

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».

60.11

DE BONIS, LONARDO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.»

60.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: «Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori».

60.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.14

DE BONIS, LONARDO

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

60.15

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sopprimere il comma 6.

60.16

CUCCA, GRIMANI, VONO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la

compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," sono aggiunte le seguenti: »nei comuni della Sardegna,«.

60.17

FLORIS, MALLEGNI, PAGANO, PICETTO FRATIN

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la

compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phaseout* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

6-bis. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," e prima della parola: "nonché" sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna,".

60.18

COLLINA, D'ARIENZO, MIRABELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e

di *phaseout* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna; il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la metanizzazione della Sardegna mediante un modello che consideri parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale "*hydrogen ready*" sull'Isola che colleghi i punti di approvvigionamento e gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire dai terminali di rigassificazione italiani regolati, e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione in costruzione o in autorizzazione nelle zone costiere della Regione, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura. Al comma 4-*bis* dell'art. 24 del D Lgs 23/5/2000 n. 64, dopo la parola: "1102" e prima della parola: "nonché", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna". Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia un tavolo istituzionale, con la Regione Sardegna, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.».

60.19

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di tali infrastrutture» inserire le seguenti; «previo svolgimento di un'analisi costi-benefici».

60.20

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;
- b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.";

c) all'articolo 12, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

60.21

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 6, è soppresso;

b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio." e il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

60.22

RUSPANDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 6, è abrogato;

b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei Piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio." e il comma 1, 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza."».

60.23

ANASTASI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: ", ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di tutela dei clienti finali».

60.24

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente

«7-bis. L'ISPRA presenta al Parlamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio relativo alle perdite di metano nelle reti esistenti, utilizzando i dati forniti dai satelliti europei messi in orbita a tale scopo.».

60.0.1

COLLINA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio)

1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337 /CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono aggiunte le seguenti: "per la parte in terraferma";

b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale e per essi il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico della CO₂, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7 e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico della CO₂. inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale."

c) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico della CO₂ possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO₂ in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO₂ e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero della CO₂ possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate».

60.0.2

ANASTASI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trimestralmente, nelle modalità di cui al comma 8, al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a consumo tramite lo stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei prodotti energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.";

b) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che a qualunque titolo, anche in virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività di immissione in consumo rispondono dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure concorsuali da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta, anche con le modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell'attività. I costi relativi agli obblighi in carico

ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il contributo di cui all'art. 7 comma 5.";

c) all'articolo 3, dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì modifiche all'elenco dei prodotti costituenti obbligatoriamente le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3.

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8" sono aggiunte le seguenti parole: "e dalle deroghe previste dal decreto annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3";

e) all'articolo 7, comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo "I soggetti di cui al comma 4 devono rilasciare una garanzia nelle modalità determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'OCSIT può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia.";

f) all'articolo 8 comma 1, lettera c) dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "o da OCSIT su mandato della competente struttura del medesimo Ministero";

g) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente periodo: "L'OCSIT, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, può detenere scorte specifiche anche mediante la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto.";

h) all'articolo 9, al comma 5 dopo il periodo: "Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate." è aggiunto il seguente periodo: "Su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di giorni superiore di uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche, ed in tal caso viene notificato alla Commissione solo il numero minimo comune di giorni come scorte specifiche."

i) all'articolo 24 è inserito il seguente comma:

"3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8-bis, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 mila euro.";

j) all'articolo 24, comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo "Il Ministero dello sviluppo economico redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, la quale provvede a notificare la sanzione al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti".».

Art. 61

61.1

GIROTTO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) nei casi di cui alla lettera *b)*, il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.2

CIOFFI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono altresì che:

a) ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) nei casi di cui alla lettera *b)*, il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.3

PAGANO, GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.4

COLLINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un

tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.5

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)* qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) prevedere che nei casi di cui alla lettera *b)* il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.».

61.6

TARICCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un *iter* autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;

c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;

d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione».

61.7

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "con obbligo di connessione di terzi", sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema"».

Art. 62

62.1

Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020»;*

b) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);»

c) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»

d) *al comma 1, capoverso «2-quater», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;»

e) *al comma 1, capoverso «2-quater», lettera d) dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico» inserire le seguenti: «o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.».*

62.2

PAGANO, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.»;*

b) *al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla*

situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera *b*);» *con le seguenti*: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera *b*);»

c) al capoverso «2-quater», lettera b) sostituire le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;» *con le seguenti*: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;»;

d) al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicem-

bre 2003, n. 387;» *con le seguenti*: «gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

a. autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

c. procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree»;

e) *al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole*: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico» *inserire le seguenti*: «o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,».

62.3

COLLINA

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.4

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» *aggiungere le seguenti*: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.5

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «opere civili esistenti» aggiungere le seguenti parole: «, ivi compresi interventi di demolizione di manufatti,».

62.6

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:

«2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO₂ inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete».

62.7

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

«2-quater. Gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono classificati come opere connesse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e la loro realizzazione è autorizzata ai sensi del medesimo articolo».

62.8

DE LUCIA

Al comma 1, capoverso «2-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sopprimere la parola: «elettrochimico»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

62.9

FERRAZZI

Al comma 1, capoverso «2-quater», nel primo periodo sopprimere la parola: «elettrochimico», e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli impianti di pompaggio idroelettrici, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

62.10

GIROTTO

Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» inserire le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le seguenti: «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati ope-*

re connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

c) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW,» inserire le seguenti: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;

d) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purché di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» aggiungere le seguenti: «industriali, di aree» e sostituire le parole: «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici» con le parole: «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produ-

zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»,

c) *alla lettera d), primo periodo, dopo le parole:* «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» *aggiungere le seguenti:* «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione.»;

d) *dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente:* «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

62.12

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso «2-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole:* «gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree» *aggiungere le seguenti parole:* «industriali, di aree» *e sostituire le parole:* «alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici» *con le parole:* «alimentati da fonte fossile e rinnovabile di potenza nominale inferiore a 300MW termici»;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:*

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;»;

c) *alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW» aggiungere le seguenti parole: «da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere di connessione,»;*

d) *dopo il capoverso «2-quater» aggiungere il seguente: «2-quinquies. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico di cui al comma 2-quater che non implichi l'acquisizione di nuove aree non è soggetta alla disciplina di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove il progetto di accumulo implichi l'acquisizione di nuove aree, purchè di potenza superiore a 50 MW, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».*

62.13

CIOFFI

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati me-

dianche procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;».

62.14

COLLINA

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;».

62.15

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28».

62.16

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme".».

62.17

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sopprimere le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme"».

62.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

62.0.2

ANASTASI, SANTILLO, COLTORTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM») subconcessionaria del soggetto di cui al Decreto riportato nel presente comma, odi un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività connesse dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A. .. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145,

è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

e) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.».

62.0.3

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armoniz-

zare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.".

2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la parola: "gassosi" è soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle attuali 12.».

62.0.4

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

62.0.5

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta"».

Art. 63

63.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, e previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del *Green new deal* europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico delle foreste e delle filiere forestali" da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome, sentiti i Parchi naturali, nazionali e regionali. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di Piani Forestali d'Indirizzo Territoriale per ambiti subregionali omogenei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo».

2) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire al pari, oltre l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio (es. promuovendo fasce tampone vegetali), la tutela della biodiversità».

63.2

LA MURA, FEDE, CORBETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, con il supporto del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo. Il programma è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della parte II del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e persegue le seguenti finalità:

- a) tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità;
- b) incremento, ripristino e collegamento delle aree boschive, con particolare attenzione alla frammentazione causata da strade e altre infrastrutture;
- c) mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli;
- d) prevenzione del rischio idrogeologico;
- e) ripristino, collegamento ed estensione degli *habitat* naturali per le specie selvatiche, anche al fine di prevenirne lo sconfinamento in aree antropizzate;
- f) tutela delle aree protette;
- g) prevenzione dei conflitti d'interesse nella gestione del patrimonio boschivo;

h) limitazione dello sfruttamento del patrimonio boschivo a fini energetici;

i) tutela e miglioramento della qualità dei corsi d'acqua superficiali e delle falde acquifere ricadenti nelle aree comprese nel Programma;

l) riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sui cicli vitali del patrimonio boschivo e delle specie selvatiche».

63.3

MANTERO, LA MURA, AGOSTINELLI, MORONESE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) *dopo le parole:* «in coerenza con» *aggiungere la parola:* «tutti»;

3) *dopo le parole:* «per il 2030» *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020»;

4) *sopprimere le parole:* «e del Green new deal europeo»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «il Ministro,» *sopprimere la seguente:* «proprio», *e dopo la parola:* «decreto,» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Autorità di bacino distrettuale,»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati utilizzando tecniche progettuali e modalità di gestione della vegetazione, degli alvei e delle infrastrutture idrauliche che consentano di ottemperare alle necessità di disponibilità della risorsa per scopi irrigui, di mitigazione del rischio di alluvioni, di ricarica delle falde, di qualità delle acque e del territorio, rispettando gli obblighi normativi relativi alla qualità dei corpi idrici naturali, fortemente modificati e artificiali previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi specifici per i corsi d'acqua individuati dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030».

63.4

TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, afferenti al programma di cui al comma 1, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.5

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.6

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ci si avvale dei professionisti iscritti agli albi aventi specifiche competenze in materia».

63.7

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole: «è adottato previa intesa» con le seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa».

63.8

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano».

63.9

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo», aggiungere le seguenti: «, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano».

63.10

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 6, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e 2022».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) *quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

63.11

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di realizzare con speditezza gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie del presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, e sino ad un importo massimo di 120.000 euro per ciascuna annualità, a stipulare, previa pubblicazione di avviso pubblico, contratti di consulenze professionali altamente qualificate per il connesso supporto tecnico, scientifico e giuridico al Programma straordinario e agli interventi del presente articolo».

63.0.1

MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento di terreno agricolo destinato a imboscamento)

1. Fino al 31 dicembre 2020, si applica l'aliquota dell'uno per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboscamento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, la dichiarazione di destinazione del terreno a tale scopo deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto dei predetti requisiti, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.2

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del *green new deal*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.3

LUCIDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PERGREFFI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti».

63.0.4

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo di Progettazione degli interventi per la rimessa in efficienza di opere per la difesa del suolo, la regimazione delle acque e l'equilibrio ecologico di corpi idrici)

1. Al fine di recuperare la massima efficienza delle opere idrauliche, garantendo la costante manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti, è istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo rotativo per la progettazione di interventi per la rimessa in efficienza di opere idrauliche in esercizio, cui è assegnata la dotazione di 100 milioni di euro. Sono escluse le grandi dighe di competenza statale di cui alla legge 21 ottobre 1994 n. 584.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 4, le Regioni e Province autonome presentano alle Autorità di Distretto, ai fini del parere che deve essere reso in 30 giorni, l'elenco dei progetti degli interventi di cui al comma 1 predisposto in collaborazione con i Consorzi di bonifica e gli Enti di irrigazione, contenente per ciascun progetto una relazione di sintesi nella quale è riportato il grado di efficienza dell'impianto e il miglioramento atteso in seguito all'intervento progettato, con l'indicazione dei parametri necessari a definire il beneficio complessivo dell'intervento in termini di difesa del suolo, regimazione delle acque, risparmio idrico, equilibrio ecologico, nonché il livello di esecutività della progettazione, il costo per acquisire il livello esecutivo ed il costo per la realizzazione dell'intervento.

3. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome provvedono ad inserire l'elenco dei progetti sulla Piattaforma costituita sul Portale di Casa Italia, per la valutazione tecnica sulla base del rapporto "costi benefici", tenendo in considerazione, prioritariamente, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, il risparmio idrico, e l'equilibrio ecologico, le priorità della Regione e delle Province autonome, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la valutazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome. La proposta di decreto, redatta su proposta di una Commissione tecnica costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'intesa.

5. Allo scopo di favorire un tempestivo utilizzo del Fondo, in sede di prima attuazione, fino al 30% delle risorse disponibili potrà essere assegnato per la realizzazione delle opere per interventi già in fase di progettazione esecutiva.

6. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma, in qualità di Commissario di Governo, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale di cui all'articolo 1 O del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il Commissario si avvale del supporto tecnico dei Consorzi di bonifica ed Enti irrigui laddove concessionari delle opere.

7. L'attività di progettazione, prevista con l'utilizzo del Fondo di progettazione, è propedeutica alla messa a disposizione di interventi immediatamente cantierabili, cui è attribuita priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati con legge di Bilancio per il 2021.

8. I soggetti che hanno beneficiato del Fondo di cui al comma 1 ed i cui interventi sono finanziati con oneri interamente a carico della finanza pubblica, provvedono restituire il contributo ricevuto entro sei mesi dal finanziamento dell'intero intervento, riversando il relativo importo al conto entrate dello Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede a rimborsare annualmente ed integralmente gli importi ricevuti a tale titolo il Fondo rotativo istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

63.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le aziende che acquistano direttamente da un raccoglitore professionale o occasionale i prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30 possono ottenere un credito d'imposta pari al 25% del valore acquistato tra 1 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d'imposta al comma 1 è aumentato al 50% per le aziende con sede in comuni classificati montani o in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Il credito d'imposta al comma 1 si applica alle aziende costituite da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il credito d'imposta si applica agli acquisti avvenuti attraverso le modalità riportate dai commi 692-697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure secondo l'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

5. L'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si estende alle cessioni di tutti prodotti selvatici non legnosi del bosco come descritti al codice ATECO 02.30.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

63.0.6

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)

1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. Progettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B».

63.0.7

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine i rifiuti sanitari trattati ai sensi del

presente periodo sono classificati come rifiuti speciali derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e ritirati dai gestori autorizzati.».

63.0.8

MORONESE, FEDE, CORBETTA, LA MURA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

1. All'articolo 30-bis, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono soppresse le parole: ", fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,"».

Art. 64

64.1

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cicli industriali» con le seguenti: «cicli produttivi».

64.2

L'ABBATE, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) progetti di ecoinnovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione aziendale valutati con lo strumento dell'analisi del ciclo di vita e in grado di fornire indicatori della sostenibilità ambientale;

b-ter) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare rife-

rimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

b-quater) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi ai fini principalmente del riutilizzo e, in seconda battuta, della riciclabilità;

b-quinques) progetti tesi a promuovere la sostenibilità sociale, e la lotta alla disuguaglianza.».

64.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

b-ter) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».

64.4

FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*c*) progetti tesi a promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile nella tutela e valorizzazione del capitale naturale, con particolare riferimento a progetti volti a favorire il restauro ecologico degli ecosistemi, la promozione dell'ecoturismo, la realizzazione di servizi educativi innovativi per l'infanzia caratterizzati da pedagogie attive e metodi che mettono in relazione i bambini con la natura, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

d) progetti tesi a promuovere la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi nelle scuole e altre strutture

educative, in fiere, sagre e altre manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati.».

64.5

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" inserire le seguenti parole: "anche realizzati con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca"».

64.550 (già 18.0.14)

PEROSINO

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».

64.6

MORONESE, FEDE, CORBETTA, FLORIDIA

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 ottobre".».

64.0.1

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

64.0.2

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "il comune" con le seguenti: "la Regione";

b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"I-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale de-

stinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221".».

64.0.3

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

64.0.5

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada)

1. All'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla notificazione di cui al comma precedente può procedersi, altresì, tramite l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'ingiunzione è notificata dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al recupero delle somme di qualsiasi importo dovute per le violazioni al codice della strada, ivi incluse le spese di notifica, si provvede con iscrizione a ruolo e con la riscossione a mezzo di cartella esattoriale."».

64.0.6

D'ALFONSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Il comma 1 dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

64.0.550 (già 27.0.5)

BAGNAI, BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis

*(Rimborso anticipato ai sensi dell'art.
125-*sexies* del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)*

1. All'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data"».

64.0.551 (già 44.0.16)

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)

1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

64.0.7

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ai contratti relativi alle carte di pagamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai conti di pagamento e di moneta elettronica offerti dai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010."».

64.0.8

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Alla lettera *b*) comma 3-*quater*, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: "sul piano della sostenibilità ambientale" sono sostituite dal seguente periodo: "favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi e a trazione ibrida elettrica"».

64.0.9

LANNUTTI, FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di attività del consulente finanziario)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*septies*:

1) al comma 1, la parola: "autonomo", è sostituita dalla seguente: "indipendente";

2) alla rubrica, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

b) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 2, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

2) alla rubrica, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

c) all'articolo 18-*ter*, al comma 3, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

d) all'articolo 30-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";

2) al comma 2, la parola: "autonomo", è sostituita dalla seguente: "indipendente"; 3) alla rubrica, la parola: "autonomi" è sostituita dalla seguente: "indipendenti";

e) all'articolo 31, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";

f) all'articolo 32-*ter*, al comma 1, le parole: "autonomi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti";

g) all'articolo 191, al comma 7, la parola: "autonomi", è sostituita dalla seguente: "indipendenti".».

64.0.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-*bis*.

(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*ter*. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184 *ter* del presente decreto";

b) dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:

"Art. 211-*bis*.

(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg

all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.

3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali"».

64.0.11

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

1. All'articolo 108 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "1.549,00 a euro 9.296,00", sono sostituite dalle seguenti: "300,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 13, le parole: "2.600,00 a euro 15.500,00", sono sostituite dalle seguenti: "700,00 a euro 5.000,00"».

64.0.12

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: "trecento euro a milleottocento", sono sostituite dalle parole: "cento a mille" e le parole: "duecento euro a milleduecento euro", sono sostituite dalle parole: "cento euro a cinquecento";

b) al comma 8, le parole: "cinquecento euro a tremila", sono sostituite dalle parole: "cento a mille";

c) al comma 11, le parole: "cinquecento euro a tremila", sono sostituite dalle parole: "cento a mille"».

64.0.13

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3 comma 10 lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.».

64.0.14

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: "società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani" aggiungere le seguenti: "e i soci delle società di persone artigiane,"».

64.0.15

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: "con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g)," e le parole: ". Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita" sono soppresse.

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ovvero individuando" sopprimere le parole: ", limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,". Nel terzo periodo dopo le parole: "per la sicurezza", le parole: "e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale." sono sostituite dalle parole: "aziendale o quello territoriale." Nel sesto e ultimo periodo le parole: "Tale documento è", sono sostituite dalle parole: "In caso di redazione del documento esso è".

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini - giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».

64.0.16

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma 1-*bis* è soppresso.».

64.0.17

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "deve riguardare tutti i rischi", è inserita la seguente: "prevedibili";

b) al comma 2, alinea, la parola: "munito" è sostituita dalla seguente: "datato" e sono soppresse le seguenti parole: "di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato"».

64.0.18

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-*bis*, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui consegue una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo, adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento.

I-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'art. 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".».

64.0.19

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

64.0.552 (già 20.0.34)

CANDIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione per le procedure di esame per il conseguimento del titolo abilitativo per i servizi di antipirateria marittima)

1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2021"».

64.0.553 (già 48.28)

GASPARRI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.1.

1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

64.0.20

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Riconoscimento parchi divertimento come imprese turistiche)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento"».

64.0.21

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e in mare, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

64.0.22

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».

64.0.26

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attri-

buzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

64.0.27

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

64.0.28

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione

delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

64.0.29

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

"1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione

acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'art. 78, comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uso utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".».

64.0.30

BERGESIO, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,

comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'azione dell'avvenuta sostituzione del serbatoio, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

64.0.31

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis.

(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: "5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto";

b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

"Art. 211-bis.

(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.

3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali

in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali".».

64.0.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) sopprimere le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietilene-neftalato vergine e".

2. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 10 per cento nel 2021, 15 per cento nel 2023, 20 per cento nel 2025. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche e per le infrastrutture in concessione.

3. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministero dell'ambiente, un decreto legislativo per semplificare l'iter di emanazione dei decreti *End of waste* per la cessazione della qualifica di rifiuto, snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto-legge n. 101 del 2019, convertito con la legge n. 128 del 2019.

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3 sostituire le parole: "relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione" con le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,".

5. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3 sono i seguenti:

"3-*bis*. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettera *c*) e *d*) del presente codice.

3-*ter*. Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

64.0.554 (già 53.0.2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.

2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

64.0.33

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazioni a favore dell'economia circolare)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di GPP, al comma 3 dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" il periodo successivo è sostituito con: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,"».

64.0.34

MAGORNO, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento del personale delle Regioni e degli enti locali)

1. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le regioni e gli enti locali, anche ad ordinamento autonomo, possono procedere per gli anni 2020 e 2021:

a) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga ai parametri di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

b) ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso

dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (CO-SFEL) di cui all'articolo 15 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione».

64.0.35

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo.

2. La certificazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e le certificazioni richiamate in tale articolo e recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche del contribuente, fiscali o contributive, effettuate in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

3. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.

4. Anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

64.0.36

FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riduzione sanzioni per irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino alla data di entrate in vigore della presente legge, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Tale versamento, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di approvazione della presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 471/1997, sono sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'iva è stata versata nello stesso termine. Se la tardiva emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche iva di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata nel successivo comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 471/1997, senza ulteriori costi.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30 novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti.

4. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

5. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

64.0.37

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1° gennaio 2020)

1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria", di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati».

64.0.38

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto del 30% nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG *saving* inferiore al 70 per cento.

2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.0.39

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

64.0.40

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al D.M. 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.

2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.

3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. In tali strutture, in attuazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».

64.0.42

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Con riferimento al settore turistico recettivo di cui al codice Ateco 55, per l'anno 2020 non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

64.0.43

PILLON, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali".

2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

3. I punti di accoglienza del neonato, di cui al comma 2, sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali

e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo periodo, del presente articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la sicurezza del neonato.

6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del presente articolo.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

64.0.44

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione delle procedure inerenti il parto in anonimato)

1. Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure di cui all'art. 30 del DPR 396/2000, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali".

2. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso strutture opportune tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, secondo capoverso, del presente articolo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

4. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzio-

namento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

5. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2 primo capoverso del presente articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la sicurezza del neonato.

6. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

7. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

64.0.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifica all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Sistema di qualità nazionale benessere animale")

1. All'articolo 224-bis (*Sistema di qualità nazionale benessere animale*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" dopo le parole: "a legislazione vigente" aggiungere le seguenti parole: "I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui

prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione visiva:

- i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;
- il metodo di allevamento per ciascun livello;
- il livello a cui appartiene il prodotto.

Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un livello all'aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto".».

64.0.48

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

64.0.52

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

64.0.49

GRIMANI, VONO, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

64.0.50

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

64.0.51

TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

64.0.47

NENCINI

Aggiungere, dopo il Capo III "Semplificazione in materia di green economy", il seguente:

«CAPO III-BIS
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Art. 64-bis.

(Denunce infortuni nelle Istituzioni scolastiche ed educative)

1. L'articolo 53 del Decreto 30/06/1965 n. 1124, comma 1, secondo periodo è così modificato: dopo la parola: "infortunio" inserire: ", nelle Istituzioni scolastiche ed educative," e sostituire la parola: "due" con la parola: "cinque". L'articolo 54 del Decreto 30/06/1965 n.1124, comma 1 è così modificato: dopo le parole: "datore di lavoro" inserire ", nelle Istituzioni scolastiche ed educative, "e dopo le parole: "termine di" sostituire la parola: "due "con la parola: "cinque".»,

Art. 64-ter.

(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del D.Lvo. 81/2008 aggiungere il seguente comma 7-bis:

"7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso";

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dal successivo articolo 28, comma 1-ter".

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 18 del D.lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:

"3-ter. In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 28

comma 1-*ter*, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24.";

4. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 28 del D.Lvo 81/2008 aggiungere il seguente comma:

"1-*ter*. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'Ente Competente e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico e firmata dallo stesso, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne.".

Art. 64-*quater*.

(Restituzione alle scuole a gennaio dei fondi rastrellati dal MEF a inizio di dicembre)

1. Al fine di rendere pienamente operative le istituzioni scolastiche i fondi già accreditati e riversati a inizio dicembre dell'esercizio finanziario corrente ad opera del Ministero dell'economia e finanze nelle casse dello Stato sono restituiti alle casse scolastiche entro gennaio dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.».
